AVV. SABINO CHIARAPPA
GIUDICE DI TRIBUNALE

DELLA

SOPPRESSIONE O DISTRUZIONE DI ATTI

O

DEL FALSO PER SOPPRESSIONE

Studio sull'articolo 283 del Codice Penale

AQUILA
PREM. STAB. TIP. B. VECCHIONI & FIG.
—
1908

All'illustre professore, all'eminente magistrato Luigi Lucchini, reverente omaggio
Sabino Chiarappa

AVV. SABINO CHIARAPPA

GIUDICE DI TRIBUNALE

DELLA

SOPPRESSIONE O DISTRUZIONE DI ATTI

O

DEL FALSO PER SOPPRESSIONE

Studio sull'articolo 283 del Codice Penale

AQUILA

PREM. STAB. TIP. B. VECCHIONI & FIGLI

1908

All' insigne giurista comm. Adolfo Bacchialoni, Procuratore Generale presso la Corte di Appello degli Abruzzi, con reverenza dedico.

Sabino Chiarappa

DEL FALSO PER SOPPRESSIONE

SOMMARIO: 1. Essenza del *crimen falsi* — 2. Falso nummario e falso documentale — 3. Falsò per soppressione — 4. Diritto romano — 5. Legislazioni moderne — 6. Opinioni del Pessina e dell'Olivieri — 7. Nozione secondo il nostro codice vigente. Obbiettivo del falso per soppressione — 8. Estremi del reato — 9. *a)* Soppressione è non solo la sottrazione, ma il nascondimento e il rifiuto a restituire — 10. Il falso mediante rifiuto può sorgere nel solo caso che l'atto si trovi in tale rapporto col creditore da potere essere da lui portato immediatamente ed attualmente nel suo possesso — 11. Decisione 2 dicembre 1903 della Corte di appello di Roma — 12. Distruzione è l'abbruciamento, la lacerazione, là cancellazione — 13. Nota distintiva tra falso documentale per alterazione e falso per soppressione se il fatto consista nella cancellazione di una o più parole del documento — 14. Soppressione o distruzione totale o parziale — 15. *b)* L'atto dev'essere una scrittura: non sono scritti, per quanto ad essi analoghi, le impronte dei martelli forestali, i marchi, i sigilli, i termini lapidei, i segni apposti sui bolli o sulle marche da bollo per indicare l'uso già fattone. La soppressione di tali segni o simboli cade sotto altre sanzioni -- 16. Atto, per gli effetti dell'art. 283, è qualunque scritto che valga a dimostrare la verità di qualsiasi rapporto giuridico — 17. Inattendibilità della limitazione agli atti che concernono la prova di obbligazione o della loro estinzione — 18. L'atto dev'essere un originale o una copia che tenga luogo, per legge, dell'originale — 19. Sono originali gli atti notificati dall'ufficiale giudiziario nei procedimenti civili — 20. Confutazione dell'opinione contraria -- 21. Scritture private rilasciate in doppio — 22. Non sono originali le copie di sentenze o di atti rilasciati in forma esecutiva, nè i certificati del casellario — 23. La soppressione di copie di atti esistenti può costituire danneggiamento, non falso — 24. La soppressione può verificarsi su atti pubblici e su atti privati — 25. *c)* Possibilità del nocumento. Inesistenza del reato se lo scritto non ha alcuna efficacia probatoria — 26. Atti nulli e annullabili. Fattispecie — 27. Le eventuali eccezioni sulla invalidità del contenuto del titolo non eliminano il reato — 28. Prova per testimoni se e quando ammissibile — 29. Principii di prova per iscritto — 30. Applicabilità dell'ar-

1. — È supremo interesse dello Stato che siano rispettate le forme da esso stabilite per la prova di taluni fatti, senza l'accertamento dei quali la vita sociale non potrebbe raggiungere i suoi fini, in quanto riuscirebbero assai difficili i rapporti degli uomini fra loro, qualora della sincerità di certe cose si dovesse ognuno assicurare volta per volta con proprie indagini. Non altrimenti che allo scienziato sarebbe impossibile la scienza se non ritenesse per veri i fatti da altri tramandati, la vita commerciale e giuridica non potrebbe sussistere se si dovesse ogni volta ricercare la verità di taluni oggetti o simboli esteriori attestanti determinati rapporti giuridici. L'insieme delle norme da cui questi rapporti sono tutelati costituisce la *fede pubblica*, ossia la forza probante dello Stato attribuita a quei segni esteriori. I quali perciò sono come il presupposto delle altre funzioni della vita pubblica e privata e vengono

ammessi e riconosciuti da tutti per l'autorità che li crea. Ma l'umana perversità che suole attaccare tutto ciò che è bene pubblico o privato, può anche pervenire a mutare o sopprimere siffatti mezzi di certezza e trarre così in inganno i cittadini, ripiegando contro di loro la stessa necessità giuridica riposta nella obbligatorietà della credenza. Onde il bisogno di sanzioni penali contro tutti quei fatti che riescono d'inganno generale, che scuotono ed offendono la *fides* non soltanto del privato, ma della società umana (*fides publica*), giacchè il certo giuridico che dovrebbe servire di mezzo per assicurare il regno del Diritto viene pervertito in istrumento di conculcazione dei suoi dettati. L'essenza, dunque, del *crimen falsi* sta nella manomissione, mediante adulterazione o soppressione, di quelle forme esteriori a cui la legge attribuisce la nota del far fede della verità di uno stato di cose da cui una qualche conseguenza giuridica si deriva. (1)

2. — La prova testimoniale fu la forma primitiva per accertare la verità dei fatti su cui fondavansi le attinenze giuridiche, e dalle più antiche leggi troviamo perciò colpita la falsa testimonianza come prima figura del delitto di falso. Sino dai più antichi tempi si appalesò pure il bisogno di una merce che servisse a misurare il valore delle altre e potesse esser data in iscambio di esse e si sentì quindi la necessità dell'intervento dello Stato per garantire il valore di quella merce universale con impressione di segni sui varii pezzi metallici. Sorse così la pecunia

---

(1) PESSINA, Elementi di dir. pen., vol. III, §§ 293 e 294; CARRARA, Programma, vol. VII, §§ 3355 a 3357; ZERBOGLIO, Dei delitti contro la fede pubblica, nel Trattato dir. pen., edito dal Vallardi, vol. VII, cap. I; TUOZZI, Corso di dir. pen., vol. III, p. 449; NEGRI, Dei reati contro la fede pubblica, nel Tratt. Completo del Cogliolo, vol. II, p. I, a n. 1, pag. 319; FRASSATI, Falsità in atti nel dir. rom., FILANGIERI, XVIII, § 1; CIVOLI, Fede pubblica (reati contro la), Enc. giur. ital., vol. VI, n. 3, p. 1015.

signo publico signata e la seconda ipotesi di falso nell'adulterazione di essa. Col progredire, infine, della civiltà, essendosi trovata incerta la prova testimoniale, furono le convenzioni affidate a documenti (emblemi o scritti) *ut quod actum est facilius probari possit,* (1) e, per la possibilità dell'adulterazione di quest'altro modo di accertamento, apparve il falso documentale. Ma falso, nel senso giuridico di violazione della *fides publica* mediante adulterazione di quelle forme a cui la legge attribuisce il valore di certezza giuridica, non è la falsa testimonianza, giacchè questa, pur contenendo un'alterazione del vero, anzichè manomissione di quei segni o di quelle forme, costituisce soltanto una violazione del dovere che lo Stato impone a tutti i cittadini di essere veridici nell'interesse della retta amministrazione della giustizia. Importanti ipotesi di *crimen falsi* sono invece il falso nummario e il *falso documentale.*

3. — Una specie di falso documentale è la soppressione o la distruzione di atti. La fede che l'universalità ripone nei documenti rimane offesa tanto col contraffarli del tutto creandoli o coll'alterare quelli esistenti mediante aggiunzioni e cancellazioni di una o più parole o cifre, quanto col sopprimerli o distruggerli, perchè se colla contraffazione degli atti si creano rapporti giuridici non veri che simulano i veri e coll'alterazione si trasformano quelli veri innestandovi alcunchè di non vero, con la soppressione o la distruzione i rapporti giuridici veri e provati scompaiono, mancandone la prova o la forma che ne costituiva la loro esistenza. E perciò alcune legislazioni parlano della soppressione nello stesso articolo che prevede il falso documentale, come uno dei modi con cui questo delitto si avvera, e parecchi scrittori ne trattano nel discorrere della falsità in atti a proposito del suo estremo essenziale la immutazione del vero.

(1) L. 4. Dig., *De fide instrumentorum,* XXII, 4, Gaio.

4. — Come falso instrumentale la soppressione di documenti risale al diritto romano. Commettevasi falso testamentario non pure con la falsificazione o l'alterazione di un testamento genuino, con la formazione e supposizione di un testamento falso, con l'apertura e la lettura non autorizzata di un testamento, ma con la soppressione, l'occultamento, la distruzione o la sottrazione di un testamento vero.

Qui testamentum **amoverit, celaverit, eripuerit, deleverit,** *interleverit, subiecerit, resignaverit, quive testamentum falsum scripserit, segnaverit, recitaverit dolo malo, cuiusve dolo malo id factum erit, legis Corneliae poena damnatur.* (L. 2, Dig. *De lege Conr. de falsis* XLVIII, 10, Paolo).

Prima cura dei Romani fu la sincerità e genuinità dei testamenti e alla tutela di questo fenomeno giuridico e dell'altro non meno importante della moneta fu specialmente diretta la legge Cornelia. Si comprese ben presto, però, che se la falsificazione del testamento, il quale era considerato non un atto privato che interessasse il testatore o l'erede o altri che ne fossero beneficati, ma un istrumento pubblico, (1) riusciva sommamente offensivo della pubblica fede, in quanto turbava la sicurezza della verità contenuta in manifestazioni di ultima volontà, non era meno grave e pregiudizievole la falsificazione di scritti riguardanti la prova di altri diritti pubblici o privati, perchè non poteva non interessare a tutti i consociati la integrità di tutte le scritture racchiudenti la prova di rapporti giuridici, risolvendosi la manomissione di esse in attentato alla sicurezza dei diritti contenutivi. Le disposizioni della legge Cornelia relative ai testamenti furono di conseguenza estese agli altri documenti giuridici.

Poena legis Corneliae irrogatur ei, qui **quid aliud, quam in testamento,** *sciens dolo malo falsum signaverit, signarive cura-*

---

(1) Testamentum non est unius hominis, hoc est eredis, sed universorum quibus quid illic adscriptum est, quin potius publicum est instrumentum.

verit. (L. 9, § 3, Dig. *De leg. Corn. de falsis,* XLVIII, 10, Ulp.). Veramente, quanto alla soppressione, parrebbe che la sola *subreptio* di testamento genuino cadesse nel *crimen falsi,* mentre il *crimen instrumentorum subreptorum* costituiva una semplice ipotesi di furto, essendosi ai documenti privati applicata interamente la sola parte della legge Cornelia riguardante i testamenti falsi, e non quella relativa ai testamenti genuini. (1) Ma è lecito anche credere che la disposizione della legge Cornelia si fosse estesa ai documenti privati nel solo caso che i sottrattori avessero agito *non animo lucrandi,* ma *occultandi veritatem.* (2) Nel libro 3° dei Responsi Paolo si esprime così: *Instrumentorum surreptorum* **crimen non esse publici iudicii,** *nisi* **testamentum** *alicuius* **surreptum** *arguatur.* § 1. *Paulus respondit, Legis Corneliae poena omnes teneri, qui etiam,* **extra testamenta, coetera falsa signassent.** § 2. *Sed et coeteros, qui in rationibus, tabulis, literis publicis, aliave qua re sine consignatione falsum fecerunt, vel* **ut verum non appareat,** *quid* **celaverunt, surripuerunt,** *subiecerunt, resignaverunt, eadem poena affici solere, dubium non esse* (L. 16, Dig. *De lege Corn. de falsis,* XLVIII, 10). E Marciano: *Qui in rationibus, tabulis cereisve, vel alia qua re sine consignatione falsum fecerint, vel* **rem amoverint,** *perinde ex his causis, atque si erant falsarii, puniuntur; sic et Divus Severus Lege Cornelia de falsis damnavit praefectum Aegypti, quod* **instrumentis suis,** *quum praeerat provinciae, falsum fecit.* (L. 1, § 4, Dig. *De Lege Corn. de falsis,* XLVIII, 10).

Onde *falsum,* disse il Cuiacio, *est fraudolenta mutatio vel suppressio veritatis in praejudicium alterius facta.* Questa nozione del falso veramente non può dirsi esatta, indicandone il solo estremo della *immutatio veri* e non l'essenza giuri-

---

(1) Ferrini Contardo, Falso (materia penale), II, Diritto romano; Digesto italiano, vol. XIV, p. I, n. 6, pag. 220 e Cuiacio, Comm. in lib. III *Respons. Iulii Pauli,* Ad leg. XVI *Ad L. Cornel. de falsis.*

(2) Brunnemanno, Comm. Pandect., *De lege Corn. de falsis, ad L. Instrumentorum,* 16.

dica, ma spiega che la immutazione può aversi anche mediante soppressione. Manca nella legislazione romana una definizione del falso penale in genere. Quella di Paolo: *falsum est quidquid in veritate non est sed pro falso adseveratur* (*Recept. sent.*, § 3) si riferisce soltanto alla falsa testimonianza in giudizio, e per questa specie di falsità può essere ritenuta giuridicamente esatta. L'altra, del tutto diversa, data dallo stesso giureconsulto concerne un'ipotesi speciale di falso documentale.

Quid sit falsum, quaeritur; et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur, aut libellum, vel rationes intercidat, vel describat, non qui alias in computatione vel in ratione mentiuntur (L. 23, Dig. *De lege Corn. de fals.*). Com'è chiaro, qui egli risolve il dubbio riguardante un caso speciale, se potesse cioè esservi falso nell'annotare date e partite insussistenti senza contraffare la scrittura propria, e risponde di no, affermando che vi ha falso quando vi sia alterazione della scrittura altrui o alterazione delle cifre di un conto fatto da altri. Sicchè lungi dallo stabilire gli estremi del falso in generale, quell'altro frammento ne dà un concetto incompleto, non facendo alcun cenno di altre figure di falso consistenti in fatti lesivi della pubblica fede, nè di quella che si commette mercè soppressione delle scritture e che risulta dai seguenti altri frammenti: *Quum servus quereretur, quod tabulae testamenti, quibus ei data erat libertas,* **supprimerentur**, *admittendum ad* **suppressi** *testamenti accusationem.* (L. 7, Dig. *eodem*, Marciano. *Item si tabulae testamenti, ne de inofficioso diceretur, diu* **suppressae** *sint, mox mortuo filio prolatae, haeredes filii adversus eos, qui* **suppresserunt**, *et lege Cornelia, et de dolo posse experiri* (L. 9, § 2, Dig *De dolo malo*, IV, 3, Ulpiano). *Eum, qui* **celavit vel amovit** *testamentum, committere crimen falsi, publice notum est.* (L. 14, Cod., *Ad legem Corn. de falsis,* IX, 22, Diocleziano e Massimiano).

5. — Come falso istrumentale considerano la soppres-

sione di documenti anche parecchie legislazioni moderne. Il codice germanico 31 maggio 1870 punisce chi distrugge, danneggia e sopprime un documento che non gli appartiene o non gli appartiene esclusivamente (§ 274). Il codice ticinese 25 gennaio 1873 punisce chi sopprime o distrugge in tutto o in parte l'originale o la copia che secondo la legge possa tener luogo dell'originale mancante (art. 221).

Il codice di Zurigo del 1871, distinguendo tra falso in documenti pubblici e falso privato, che pone nel novero delle frodi qualificate, punisce chiunque con l'intenzione di procurare a sè o ad altri un illecito vantaggio ovvero di cagionare ad altri un danno sopprime un documento autentico (§ 102), e chiunque annulla, rende inservibile, sopprime e sottrae un documento (§ 183, n. 2).

Il codice austriaco del 27 maggio 1852 prevede, come il codice germanico, la distruzione, il danneggiamento o la soppressione, in pregiudizio altrui, di documenti che non gli appartengono affatto o non esclusivamente, ma considera questa ipotesi delittuosa come una specie principale di truffa (§ 201, lett. a). Il codice di Basilea (§ 76), il codice ungherese 27 maggio 1878 (§ 406), il regolamento sui delitti e sulle pene per lo Stato Pontificio del 20 settembre 1832 (art. 228) prevedono il fatto medesimo sotto il titolo di falso. Il codice toscano 20 giugno 1853 punisce chiunque dolosamente ed in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, falsifica o sopprime un documento (art. 243). Sulle orme di questo codice il progetto presentato dalla Sottocommissione Ambrosoli, Arabia e Tolomei alla prima Commissione prevedeva in unica disposizione il fatto di chi falsifica e di chi sopprime o in qualunque modo rende inservibile un atto o un documento (art. 236). All'equiparazione di codeste due figure delittuose plaudì quella Commissione, ritenendo la dolosa soppressione come la forma la più assoluta e meno equivoca di alterazione del vero di cui il documento era la prova, ma la contem-

plò in un articolo separato così concepito: « La dolosa soppressione o distruzione di un documento originale o della copia di un documento, che secondo la legge può servire di originale in mancanza di questo, si punisce come il reato di falso » (art. 229 del Progetto 17 maggio 1868). Siffatta disposizione fu conservata in tutti i successivi Progetti (art. 302 del Progetto Vigliani, art. 252 del Progetto Savelli, art. 268 del Progetto Pessina, art. 272 del Progetto Zanardelli), e, con lievi modifiche, diventò l'art. 283 del codice vigente. Le si dette l'ultimo posto dopo gli articoli riguardanti le contraffazioni ed alterazioni in atti pubblici e privati perchè non solo, come vedremo, il falso per soppressione, a differenza di quello per contraffazione ed alterazione, si ha soltanto per gli atti originali o per le copie che secondo legge tengono luogo dell'originale mancante, ma si volle estendere la sanzione alla soppressione o distruzione di atti privati o di atti pubblici da parte di privati cittadini, in quanto la nuova qualifica di falso per soppressione deriva, anzichè dalla qualità di pubblico ufficiale nel subietto, dal fatto stesso per cui è resa impossibile o almeno difficile la prova del contenuto del titolo soppresso o distrutto.

Il codice francese del 12 febbraio 1810 per contrario fa della distruzione di documenti un delitto *sui generis*, che pone fra quelli contro la proprietà, e, propriamente, nel novero dei danneggiamenti. *Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des règistres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou operant obligation, disposition ou décharge, sera puni* ecc. (art. 439). Una traduzione letterale di questa disposizione è l'art. 669 del codice sardo 1859: Chiunque avrà volontariamente abbruciato o distrutto in qualsivoglia modo registri, minute od atti originali dell'Autorità pubblica, documenti, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca contenenti o producenti

obbligazione, disposizione o liberazione, sarà punito ecc. Conformemente dispongono il codice belga del 1867, il codice olandese del 3 marzo 1881, il codice delle due Sicilie e tutti gli altri codici che furono servili imitatori del codice francese.

6. — Il Pessina convenendo che in astratto la soppressione di documento viola il diritto probatorio, giacchè togliendo ad un fatto vero e provato il mezzo di essere documentato, la conseguenza giuridica di quel fatto vien meno per la mancanza della prova, e che sino ad un certo punto essa si può equiparare al falso, perchè il far disparire una prova vera di fatto vero è un dare sembianza di non provato o di insussistente a quello che è vero e giuridicamente certo, ritenne più prudente consiglio quello seguito dal codice francese d'incriminare per sè stesso il fatto della distruzione o soppressione di documenti, perchè non sempre può parificarsi al falso ciò che è occultamento semplice del vero. (1) La distruzione e la immutazione, soggiunge l'Olivieri, non sono termini equivalenti. Distruzione è non solo qualche cosa di più e di diverso dall'alterazione, dalla fabbricazione, ma ne è addirittura l'*antitesi*, perchè anche l' alterazione presuppone sempre, nonchè mancanza, l'esistenza di un documento. Aggiungere una parola sopra un atto, fabbricare un documento, contraffare una firma e simili è creare una falsità, ma chiamare falsità la distruzione di un documento vero è un far violenza al significato stesso dei vocaboli. Si elevi la distruzione a reato *sui generis*, lo si reprima con pene assai più gravi, ma non si affermi che appartiene alla famiglia dei falsi. Vi si ribellano oltre che i criterii obbiettivi della classificazione ontologica dei delitti, persino la logica del buon senso. (2) Senza dire, osservano entrambi gli auto-

(1) Op. cit., n. 319, lett. d, pag. 186 a 187.

(2) Falso (materia penale), Dig. ital., vol. XI, p. I. Falsità in atti, n. 18, pag. 337.

revoli scrittori, che ponendo come una specie di falso la distruzione del documento, bisognerebbe sempre dimostrare, oltre il fatto della distruzione, la verità e la validità del documento distrutto o soppresso, fornire cioè la prova, nel documento soppresso, delle forme sostanziali ed estrinseche che lo rendono valido ed efficace.

7. — Ma, anche in cospetto del codice francese e sardo è necessaria, per la stessa lettera degli articoli, la prova della verità e validità del documento, ed il legislatore non poteva essere autorizzato a creare un delitto *sui generis*, laddove il fatto cadeva precisamente nel delitto di falso. (1) La distruzione di un documento è un falso per l'equivalenza che essa ha con la cancellazione (2).

Il fine di chi sopprime un documento è quello stesso che muove colui che nello scritto abrade una cifra o cancella una linea. L'obbiettivo del reato, sia che si distrugga tutto il documento, sia che se ne strappi un pezzo, sia che si cancelli una firma, sia che si faccia con acido scomparire una o più righe, è sempre l'offesa alla verità documentale. (3) Non può non essere falso documentale la soppressione di un atto con l'intento di distruggere la prova di un fatto a lui pregiudizievole. (4) Quando si sopprime un documento, in cui i consociati credevano, si viene a ledere il diritto di questi stessi consociati (5); si offende, al pari di chi altera una scrittura, la forza probante che la legge attribuisce al *testimonium scriptum*, la fede che tutti hanno nei documenti scritti. È dalla stessa natura

---

(1) NEGRI, Dei reati contro la fede pubblica, nel Trattato Completo del COGLIOLO, vol. II, p. I, n. 126, pag. 403 a 404.

(2) ZERBOGLIO, op. cit. n. 38, pag. 315.

(3) CARRARA, Programma, vol IV, § 2377, pag. 548; NAPODANO, nota a sent. Cass. Napoli 10 febbraio 1882, FILANGIERI, 1882, II, 212.

(4) MOSCARDO, *De probat.* 961; FARINACIO, *Quaest.*, 150; MENOCHIO, *De arbitrariis cas.*, 310 e 311; MUTA, *Decisiones siculae*, 43, n. 6.

(5) NEGRI, op. cit., n. 125, pag. 403.

delle cose che emerge il falso, perchè l'agente ha per iscopo di occultare la verità, e l'effetto nocivo della soppressione sta solo nel dare al falso l'apparenza del vero e nel distruggere i mezzi di prova di un diritto che si vuol disconoscere. Se vi è falso materiale nella cancellazione parziale di un documento, *a maiori* vi dev' essere nella soppressione totale. (1) Il fatto della soppressione contiene un falso materiale e ideologico insieme, in quanto con l'atto materialmente distrutto o trafugato viene cancellata, ossia falsata la prova dei fatti che vi erano attestati. (2)

8. Perchè esista il reato vuolsi il simultaneo concorso dei seguenti requisiti: *a)* Che vi sia soppressione o distruzione di un atto; *b)* che l'atto sia un originale o una copia che tenga luogo, secondo la legge, dell'originale mancante; *c)* che ne sorga un nocumento, almeno possibile, pubblico o privato; *d)* che l'agente abbia l'intenzione dolosa di distruggere o modificare un rapporto giuridico racchiuso nell'atto.

9. — *a*) La materialità del reato viene dal codice toscano e dal codice austriaco indicata con la parola *sopprimere*. Il codice Zurighese usa per il falso in documenti pubblici il solo verbo « sopprimere » e per il falso privato le voci *annullare, rendere inservibile, sopprimere* e *sottrarre*. Il nostro codice, invece, sulle orme del codice germanico e del codice ticinese, adopera le parole « *sopprimere* » e « *distruggere* ». Soppressione è non solo la sottrazione, ma anche il nascondimento e il rifiuto doloso a restituire, perchè anche nell'occultare o nel rifiutare un

---

(1) CARRARA, op. cit., vol. VII, § 3651 e nota, pag. 336 a 337; MAJNO, Comm. cod. pen., n. 2067, pag. 767.

(2) Relaz. della Commissione della Camera dei deputati sul progetto 1887, n. CLXXVI e CLXXVII.

documento si vengono ad alterare i rapporti giuridici esistenti fra due o più persone. (1) Il rapire con violenza *(eripere)*, il togliere di nascosto *(amovere)*, il trafugare *(surripere)*, il nascondere e tener nascosto *(celare)* sono tanti modi diversi del sopprimere *(supprimere)* per nascondere la verità in danno altrui *(ut verum non appareat)*. Il dubbio poteva nascere in cospetto dell'art. 669 codice abrogato del 59, che parlava soltanto di *distruzione*, e qualche scrittore infatti opinò che il *détournement* di un documento non potesse cadere nell'orbita dell'art. 439 del codice francese. (2) Fu nondimeno ritenuto reo di distruzione di documenti anche chi avea involato un testamento olografo, osservandosi che col distruggere un testamento si usurpano diritti, ed a questo fine mira l'involamento del titolo; che il codice civile all'art. 725 n. 4, accenna non a chi rubi un testamento, ma a chi lo sopprima o celi ad onta che per sopprimere o celare faccia duopo quasi sempre *contrectare* la carta contenente la disposizione; che involare un testamento vale oggi quanto presso i Romani cassare le tavole testamentarie. (3) E sotto l'impero del codice vigente è stato deciso che risponde di soppressione di atti chi, avendo ricevuto momentaneamente dal proprio creditore alcuni buoni di pagamento per osservarli, profitta della momentanea assenza del creditore per sottrarne alcuni e fargli credere al suo ritorno che i buoni fossero di quantità inferiore. (4)

Celare vel amovere idem est ac supprimere. (5) *Celaverit*

---

(1) Cass. 21 luglio 1905, ric. P. M. c. De Cicco, rel. Giordano Apostoli, Cass. Un., XVI, 1435; 25 novembre 1899, ric. Di Martino, rel. De Crecchio, Giust. pen. VI, n. 201, col. 311; 12 giugno 1903, ric. Luvolo, rel. D'Osvaldo, Suppl. Riv. pen., XII, 239.

(2) MORIN, art. 8015.

(3) Cass. Napoli, 10 giugno 1887, Vitale, Gazz. proc., XXII, 59.

(4) Cass. 17 maggio 1905, ric. Tolomei, rel. Martino, Giust. pen. XI, 1254.

(5) POTHIER, Pandette giustin., vol. IV.

idest suppresserit. (1) *Supprimere tabulas videtur qui cum habeat et proferre possit, eas proferre non curat. Supprimit, qui cum habet potestatem proferendi, non profert.* (2) *Est autem dolo malo testamentum celare, nec iis quorum interest, exibere, puta haeredibus, aut legatariis.* (3) *Qui reposcenti non reddit, supprimere et intercipere videtur.* (4) « Sopprimere, scrive il Norcen. nel significato suo proprio e filologico, è nascondere, anche mediante artificii e senza distruggerlo, l'atto, sia involandolo a chi con diritto lo possiede, sia facendone sparire le tracce per rendere impossibile o difficile la ricerca e l'esito di questa ». (5) E porta come esempio il fatto di chi, allo scopo sempre di occultare il vero, toglie da un sito dell'archivio, dove trovavasi ordinatamente collocato, e ripone in altro posto fuori d'ordine un documento, cancellando dai repertori le indicazioni che servono a rintracciarlo.

Soppressione, in breve, per dirla col Carrara, è qualsiasi doloso occultamento di titolo probatorio. (6) Concorde si può dire la dottrina al riguardo. (7) Solo il Civoli rileva che non è lecito all'interpetre equiparare alla soppressione il semplice occultamento, quantunque questo fosse atto a produrre effetti analoghi e, per lo più, perfettamente identici a quelli dell'altra, ma anch'egli finisce col dire che « data la libertà che ha il giudice nel no-

---

(1) GOTOFREDO, *Corpus iuris civ. rom.*, vol. III, *Ad leg. Corn. de falsis.*

(2) PAOLO, Sent. eecept., IV, § 1, 3, 4 e 5.

(3) CUIACIO, *Interpetr. in Iulii Pauli Recep. sent.* lib. IV, tit. VII, n. III. Vedi anche L. 3, § 6, Dig., *De tabulis exhibendis,* XLIII, 5 Ulpiano.

(4) L. 44, Dig., *De adquirendo rerum dominio,* XLI, 1, Ulpiano.

(5) Cod. pen. ann., vol. II, art. 283, n. 2.

(6) Programma, vol. VII, § 3687 in nota, pag. 393.

(7) PUCCIONI, Cod. pen. tos. illustr., IV, pag. 111; MAJNO, op. cit., n. 2067, pag. 767; FACCHINETTI, Furto o soppressione di atti?, Giust. pen. XIII, 921 a 929.

stro diritto processuale di trarre gli elementi della sua convinzione da qualunque circostanza, che a lui sembri logicamente concludente, non saprebbe vedere quale difficoltà possa opporsi a che il giudice di merito dichiarasse costante la soppressione di un atto solo in base alla mancata produzione di esso per parte di colui che se ne procurò indebitamente il possesso ». (1)

La Suprema Corte di Firenze decise che incorreva nel falso per soppressione anche chi, essendo in possesso di un titolo, negava di averlo o ricusava dolosamente di restituirlo. (2) E di fronte al Codice vigente venne ritenuto colpevole di falso per soppressione chi nascose cambiali altrui che non furono più rinvenute e vennero sostituite da altre nuove soltanto dopo la minaccia di una citazione e mercè l'intromissione di una terza persona; (3) chi in seguito di concordato stragiudiziale del 50 % conchiuso con i creditori, dopo avere stipulato un accordo speciale con altro suo creditore obbligandosi di pagargli a tempo determinato l'intero credito, si rifiutò restituire tale scrittura al creditore medesimo che gliel'avea consegnata a condizione che, prima o contemporaneamente a tale consegna, gli restituisse firmata una seconda scrittura in forma più regolare; (4) chi con artifizii riuscì a farsi consegnare una scrittura privata di contratto da colui presso il quale egli e gli altri contraenti per comune cautela l'avevano depositata e non volle più riconsegnarla (5); chi, simulando di volere esaminare degli effetti cambiari,

---

(1) Dei delitti contro la fede pubblica, nell' Enc. del dir. pen. ital., a cura del Pessina, vol. VIII, n. 35, pag. 130, n. 1.

(2) Sent. 22 novembre 1854.

(3) Cit. sent. Cass. 25 novembre 1899, ric. Di Martino.

(4) Cass. 9 maggio 1901, ric. Berra, rel. Benedetti, Giust. pen., VII, n. 460, col. 811.

(5) App. Aquila 16 dicembre 1905, app. Mucciante e P. M., Giur. Abruzz., VII, 53).

che dovevano essere rinnovati, se ne impossessò e si rifiutò di restituirli. (1)

10. — Il falso per soppressione, però, mediante rifiuto a restituire può sorgere solo quando il documento di cui si nega la restituzione trovavasi già in possesso del creditore per averlo questi avuto vuoi direttamente od immediatamente dal debitore, vuoi per mezzo di un rappresentante di lui, mandatario generale o speciale, o pubblico ufficiale designato dalla legge a stipulare le convenzioni. L'atto o documento deve trovarsi in tale rapporto col creditore da esservi per lui la possibilità immediata o attuale di averlo nel suo potere fisico. Di tal che è concepibile il reato se il debitore sopprima un atto che avea avuto dal creditore per farne un uso determinato che importasse l'obbligo di restituirglielo, ma non mai se il debitore, appena sottoscritto l'atto, si rifiuti di consegnarlo al creditore, non potendo questi avere acquistato il diritto a disporre di un titolo, solo perchè esso esista. Il debitore non è tenuto a fornire la prova documentata dell'esistenza di un credito, *nemo tenetur edere contra se,* e, rifiutandosi di consegnare o di produrre in giudizio il documento che è la prova precostituita della sua obbligazione, *suo iure utitur.* Come non è reo di soppressione il testatore che laceri il suo testamento, così non lo è il debitore che rifiuti l'atto di obbligazione già formato ma non ancora consegnato al creditore. Questo vale anche se il debitore abbia promesso di consegnare il titolo. Il documento sin da quando è sottoscritto dai contraenti ha l'attitudine a funzionare quale mezzo di prova del diritto o rapporto giuridico che racchiude, ma non incombendo l'onere della prova della obbligazione al debitore, questi col rifiuto a consegnarlo o produrlo non fa che privarlo di quell'atti-

---

(1) Cass. 9 aprile 1907, ric. Gattai, Pres. e rel. Gui, Giust. pen., XIII, 869.

tudine, e, sopprimendolo o distruggendolo, sopprime o distrugge non un *atto* in senso giuridico, ma uno scritto qualunque da lui vergato. (1)

11. – Per l' inesistenza di reato nel caso che il documento non sia stato ancora consegnato al creditore pare che siasi pronunziata anche la Corte di Appello di Roma (2) con sentenza 2 dicembre 1903. Diciamo pare, perchè mentre la sentenza verso la fine osserva che non occorre passare in esame l'elemento della *sottrazione*, essendo ammesso che il creditore non avea avuta la scrittura nè questa era stata esibita all'autorità giudiziaria, (donde l'assoluzione per non provata reità di chi erasi ricusato di consegnare il titolo), in altra parte fa intendere che vi sarebbe stata condanna se vi fosse stata la prova evidente dell'esistenza del documento, ed aggiunge che non sfugge alla sanzione penale il debitore che distrugge o sopprime l'atto regolarmente compilato, perchè la prova dell'obbligazione è perfetta nel momento in cui lo scritto è confermato e sottoscritto dai contraenti, e, in questo caso, per la perfezione ed efficacia giuridica della scrittura e per i fini anche del disposto dell'art. 283 non è necessaria la *tradizione*, potendo diversi contraenti far depositario della scrittura uno degli interessati od un terzo, e rimanendo in entrambi i casi l'obbligo al depositario di conservare il documento sotto le pene di cui in quella disposizione. Ma il terzo, osserva esattamente il Bozzi, è tenuto non a conservare soltanto ma a restituire l'atto al deponente se il debitore glielo dette in deposito, e, nel caso che gli sia stato affidato col mandato di consegnarlo al creditore, questi può non acquistare alcun diritto a disporre dell'atto se il mandato sia revocato prima dell'esecuzione. Riguardo

---

(1) Bozzi, nota a sent. App. Roma 2 dicembre 1903, Giur. ital., 1904, II, 86.

(2) Giur. ital., 1904, II, 86.

agl'interessati, se trattisi di persone aventi un interesse comune, il detentore è obbligato non a restituire (non trattandosi di deposito), ma a comunicare il documento all'altro interessato, obbligo che cessa se ha un interesse opposto a colui che pretende la comunicazione (arg. art. 999 e 684 cod. civ.).

12. — La soppressione porta assai volte anche l'idea di distruzione, e perciò da talune legislazioni (1) si usa soltanto la dicitura « sopprime ». Ma il nostro legislatore ha creduto contemplare espressamente il distruggere come distinto modo di perpetrazione del reato. Distruggere è annientare, far scomparire il documento, ridurlo in tale stato da fargli perdere l'interezza in cui consisteva la sua esistenza, e corrisponde al *deleverit* del giureconsulto Paolo.

La distruzione racchiude il concetto di cosa che prima esisteva ma che per un fatto successivo dell'uomo non è più. Il codice abrogato del 59, sulle orme del codice francese, enunciava *exemplificationis causa* l'abbruciare come uno dei modi più spiccati di annientare il titolo, (2) ed immediatamente dopo, esplicando meglio il concetto, adoperava la locuzione generica « *ou détruit d'une manière quelconque* », comprendendo così *ogni e qualsiasi forma* di distruzione. Lo stesso significato deve darsi alla parola « distrugge » del codice vigente, essendosi voluto reprimere, più che la totale distruzione o dispersione materiale dell'atto, la sformazione della sua esistenza legale, la perdita in qualsivoglia modo della sua entità giuridica. Distruzione di documento, perciò, si opera anche lacerandolo e riducendolo a pezzi. Imperocchè il titolo è tale in quanto permane nella sua integrità, quale fu posto ad affermare il certo

---

(1) Quali il codice toscano ed il codice austriaco.

(2) *Si quis testamentum combussit tenetur de crimen falsi.* (BRUNNEMANNO, Comm. in Cod., Libro IX, tit. 22. L. *Eum qui celavit).*

giuridico, e questo evidentemente manca se il documento è ridotto a brani sorgendovi di contro l'incertezza e l'ignoto.

Lacerato il documento, non vi è più la prova provata che esso forniva, per modo che chi ne fu spogliato è costretto almeno ad appigliarsi ad altri mezzi di prova, meno sicuri, per dimostrare il rapporto giuridico che vi era racchiuso. (1)

La Sottocommissione Ambrosoli, Arabia e Tolomei faceva seguire la parola « sopprime » dalle altre « o in qualunque modo rende inservibile ». Questa dizione, che leggesi pure nel codice zurighese, non fu conservata perchè meno precisa e completa del distruggere. Suppongasi che un debitore, come talvolta è accaduto, dando a credere di voler pagare, riesca ad avere il vaglia cambiario da lui emesso, e, anzichè ridurlo in minutissimi pezzi, che rimarrebbero ad attestare l'ingenere del reato, ne faccia una pillola e la ingoi. Anche in questa ipotesi si ha senza dubbio il delitto di cui discorriamo, ma il far scomparire la cambiale ingoiandola è annientarla più che renderla inservibile a provare l'obbligazione cambiaria. Mezzo più propriamente diretto a rendere inservibile un documento è invece la cancellazione, per cui il documento non vale più a provare il rapporto giuridico che vi si conteneva, quantunque il foglio su cui era vergato lo scritto continui materialmente ad esistere. Distinguendo fra distruzione del titolo e distruzione dell'obbligazione che vi si contiene, la Cassazione francese decise che il cancellare le accettazioni, già apposte a lettere di cambio, non costituiva reato di distruzione di atti, perchè la cancellatura, pur rendendo nulla l'obbligazione, non distruggeva i titoli cambiari, che rimanevano materialmente esistenti. (2) Ma ripugnante allo

(1) Cass. Torino 28 marzo 1883, ric. Pallavicino, est. Pomodoro, Legge, 1883, II, 318; Cass. 8 marzo 1897, ric. Tomassi, rel. Petrilli, Giust. pen., III, m. 289, col. 461; 24 aprile 1895, ric. De Salazar, rel. Romano, ibid., I, m. 696, col. 681; e 5 luglio 1894, ric. Sabino, Riv. pen., XL, 397.

(2) Cass. 7 termidoro, Anno XIII.

stesso spirito della legge e puerile fu detta codesta distinzione, essendosi osservato che l'abbruciamento del titolo veniva represso appunto perchè se ne distruggeva l'obbligazione, e che, a non volere considerare la cancellatura come distruzione, non si sapeva in quali casi si sarebbe il titolo dovuto ritenere distrutto. Con altra sentenza poi la stessa Cassazione decise che dovevasi ritenere atto di distruzione non soltanto la distruzione materiale che annulla il titolo e lo fa sparire, ma ogni azione per cui il titolo viene a ridursi in tale stato da non potere più conservare gli effetti che era destinato a produrre. (1) Accogliendo la quale interpetrazione, la dottrina (2) insegnò doversi intendere per distruzione qualunque fatto avente per effetto di alterare il legame di diritto contenuto in un documento. Opinione questa che deve maggiormente accettarsi di fronte al nostro codice, per il quale la distruzione di documenti non è una forma di danneggiamento, ma un mezzo diretto ad occultare la verità giuridica racchiusa negli atti. (3) Nel senso di cancellare in tutto fu inteso da taluni scrittori il *deleverit* della sapienza romana, (4) e, meglio, da altri, nel senso di distruggere e cancellare in tutto. (5) *Cum tabulas preendisset, digito legata delevit.* (Cic. *pro Cluent:* 17). *Omnes leges una rogatione delevit* (Cic.). Esattamente quindi la Cassazione di Napoli ritenne responsabile di distruzione di documenti il debitore in forza di scrittura privata, il quale, facendosela consegnare dal creditore col pretesto di annotarvi le somme pagate in conto,

---

(1) Cass. 3 novembre 1827, SIREY, XXVIII, 1, 179.

(2) CHAUVEAU ed HÉLIE, op. cit., n. 3940. Conf. MORIN, Diz. pag. 265; MERLIN, Quest. di dir., Soppressione di titolo.

(3) PUCCIONI, op. e pag. cit.; CARRARA, op. cit., VII, § 3651; MAJNO, op., n. e pag. cit.; ZERBOGLIO, op., n. e pag. cit.

(4) POTHIER, op. cit.; GIULIANI. Istit. dir. crim., lib. 9.

(5) FERRINI, Falso penale (materia penale) II, Diritto romano, n. 3, Dig. tal., XI, p. II, pag. 218.

destramente sulla propria firma *allevit atrum transverso calamo signum.* (1)

13. — « Se il lavoro portato sul documento, scrive con la solita concisione ed evidenza il Berner, ecceda i limiti di un'alterazione e tolga ad esso il carattere di documento; se, per esempio, consista nel cancellare la forma o nel rendere illegibile il contenuto, non si avrà più alterazione bensì distruzione di documento, al quale è applicabile il § 274 ». (2) Ecco il divario tra il falso documentale e la soppressione di atti nel caso che il fatto incriminabile consista nella cancellazione di una o più parole dell' atto. Si ha falso per soppressione se la cancellazione faccia scomparire la forma di uno scritto o totalmente il suo contenuto; vi è falso per alterazione se la cancellazione concerna qualche parola del contenuto dell' atto in modo da esser questo materialmente trasformato in qualche parte. Vi è falso documentale quando la parola o le parole cancellate dànno all'atto un significato diverso da quello che prima avea; vi è falso per soppressione quando la parola o le parole cancellate tolgono all'atto la sua efficacia probatoria, conseguendosi lo stesso effetto che si sarebbe avuto con la soppressione o la distruzione.

Non senza ragione il giureconsulto Paolo faceva seguire l'*interleverit* al *deleverit. Delere* è, come dicemmo, distruggere, *destruere, exstinguere,* e quindi anche cancellare in tutto: *Ut si posset ea quae antea scripserat, plane exstingueret.* (Cic.). *Interlinere* è cancellare qua e là, e di conseguenza alterare. *Interlinit, qui variis locis; delet, qui magna ex parte.* (3) *Qui tabulas publicas municipii sui corrupisse iudicatus sit, qui testamentum interleverit.* (Cic. *pro Cluent.,* 44).

---

(1) Sent. 10 febbraio 1882, ric. Giannini, est. Narici, Filangieri, 1882, II, 211.

(2) Trattato di dir. pen., traduz. Bertola, Falso in documenti, I, n. 5 lett. a, pag. 474.

(3) GOTOFREDO, op. cit.

Cosicchè *interlinendo* si ha falso documentale per alterazione, mentre *delendo* si ha falso per soppressione. Con non minore chiarezza del giurista tedesco il Carrara dice che « si ha falso per soppressione quando un documento vero probatorio *non si altera* ma si sottrae, si nasconde o si distrugge dolosamente per occultarè la verità in danno altrui ». (1)

14. — La soppressione o la distruzione di un documento può essere anche parziale, come se s'involasse un foglio dell'atto facendo scomparire le tracce di ciò che vi era scritto; (2) o se si mutilasse o rendesse monca una obbligazione scritta; (3) o si lacerasse una quietanza nella sola parte contenente la data. (4)

15. — *b)* La soppressione o la distruzione deve inoltre cadere sopra un atto originale o una copia di esso, che, secondo la legge, tenga luogo dell'originale mancante. Si noti, primieramente, la parola *atto* sostituita a documento, che leggevasi in tutti i progetti. Documento in senso lato e generico denota tutto ciò che vale a provare la verità di checchessia, come emerge dalla stessa parola *documentum, docens de aliqua re;* ma non tutti i segni o simboli esteriori attestanti un fatto giuridico formano oggetto di falso documentale, sì bene le scritture, che per la loro importanza di prova permanente vennero dalla legge civile disciplinate e considerate per taluni atti come unico mezzo di prova e per altri come assolutamente necessarie alle loro esistenza giuridica. La sostituzione, insomma, di atti a documenti si fece perchè, non parlando la nostra legislazione di documenti ma di atti, si volle significare quel che si

---

(1) Op. cit., vol. VII, § 3651.

(2) Cass. 1 maggio 1902, ric. Gombi, rel. Manduca, Cass. Un., XIV, 594.

(3) Cass. Roma 1 maggio 1889, ric. Sinibaldi, est. Troysi, Legge, 1889.

(4) Cass. Torino 25 luglio 1883, ric. Preti, est. Rossi, Legge, 1883, II.

doveva intendere, e cioè gli atti di cui è parola negli articoli 1313 e segg. del codice civile, comprendendosi anche le scritture private, come nella epigrafe del § IV, sez. I, capo V, tit. IV, lib. III di detto codice. Non è possibile, quindi, in cospetto della nostra legge la disputa, sollevatasi in Francia, sul se le impronte del martello dello Stato apposte dagli agenti forestali sugli alberi riservati rientrino nel novero degli atti originali che si vogliono tutelare con le sanzioni dell' art. 283. Su ricorso del procuratore generale Merlin, la Corte di Cassazione decise che quelle impronte di martello erano atti originali producenti un titolo di proprietà verso il pubblico demanio ed un'obbligazione all' aggiudicatario di conservare gli alberi sui quali erano state apposte. (1) Questa opinione fu combattuta da parecchi scrittori, (2) osservandosi che la legge col prevedere la contraffazione ed alterazione dei martelli dello Stato che servono alle impronte forestali volle tenere distinte queste impronte dagli atti pubblici, e non vi era ragione di confondere nell' art. 439 ciò che avea distinto negli articoli 140 e 147, e di estendere nell' art. 439 alle impronte forestali gli atti pubblici che erano ristretti con l'art. 147 agli atti scritti. Aggiungasi che il nostro codice, ponendo la distruzione di atti fra i delitti di falso instrumentale e riportandosi per le sanzioni a quelle del falso in atto pubblico e privato mediante contraffazione o alterazione, dimostra a chiarissime note che il falso per soppressione non comprende segni esteriori diversi dagli scritti, e che gli atti tutelati con l'art. 283 sono quegli stessi che protegge con gli articoli 275, 278, 279 e 280, ciò che, del

(1) Arr. 14 agosto 1812 c. Cassel; DALLOZ, Giurispr. gener., voce *Suppression de titres*. Anzi, secondo il Dalloz, se le impronte distrutte fossero state quelle del martello di un privato, sarebbe stato applicabile il § 3 dell' art. 439. Conf. CARNOT, art. 436, n. 6; A. MORIN, Diz., p. 189 e 265; BOURGUIGNON, art. 140, n. 1.

(2) CHAUVEAU ed HÉLIE, op. cit., n. 3942; RAUTER, Dirit. crim., § 575.

resto, fu espressamente detto dalla Commissione di revisione nel dar ragione della sostituzione di atti a documenti. La soppressione d'impronte forestali per sostituirne altre dell'aggiudicetario potrebbe per la nostra legge servire come mezzo a costituire un furto o un tentativo di furto, ma per se stessa non costituisce alcun reato, neppure una semplice contravvenzione forestale. (1)

Parimenti non rientra nell'orbita dell'art. 283 il togliere, cancellare o far disparire i marchi, sigilli o bolli apposti sugli oggetti del materiale militare o marittimo, ma costituisce, se ad opera di un militare, il delitto di cui all'art. 183 del codice penale per l'esercito, e, se di un individuo di marina, il delitto di cui all'art. 207 del codice penale militare marittimo. Il cancellare o far scomparire dai bolli, dai francobolli, dalle marche da bollo, dai biglietti delle strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni appostivi per indicare l'uso già fattone non è falso per soppressione, ma il falso speciale dell'articolo 274 codice penale. Il distruggere i termini lapidei per appropriarsi dell'altrui cosa immobile, quantunque non sia che un'alterazione della verità ed a questo fine immediato miri l'autore di tal fatto, tanto che il codice germanico ne fa un'ipotesi di soppressione di documenti (§ 2 dell'art. 274), pure per la nostra legge costituisce usurpazione a termini dell'art. 422 codice penale. Le impronte di martelli, infatti, i marchi, i sigilli, i termini lapidei, i segni apposti sui bolli, sulle marche da bollo per l'indicazione dell'uso già fattone sono simboli affatto diversi dagli scritti, per quanto nel lato senso della parola possano dirsi documenti e siano agli scritti analoghi. Nel nostro codice non abbiamo una disposizione generale che comprenda tutte le diverse ipotesi in cui venga fatta sparire l'impronta lasciata da un punzone, o da un martello o da un bollo, e

(1) Il Rauter e Chauveau ed Hélie ritennero applicabile l'art. 34 del codice forestale.

conseguentemente si ha la repressione di quei soli fatti espressamente da esso o da leggi speciali previsti.

16. — L'atto di cui è parola nell'art. 283 è qualunque scritto che valga come mezzo legale di prova, perchè l'obiettività del falso per soppressione sta nell'offesa al diritto probatorio, rappresentato dal documento scritto. « Il quale, come si esprime il Bozzi, è un istrumento della verità, se si considera quale elemento di convinzione nella fase del giudizio per la dichiarazione del diritto controverso o disconosciuto; ed è anche una verità, se si considera in se stesso, come fa il diritto penale, astrazione fatta dalla controversia che può non essere insorta, o dalla inadempienza, che può non essersi avverata, e tenuto conto soltanto dell'attitudine a funzionare quale mezzo di prova » (1). Ma il documento deve servire a comprovare il diritto o il rapporto giuridico a cui si volle dar vita, e che si volle far risultare da scritto. Di guisa che la sottrazione o la distruzione di una scrittura contenente una produzione letteraria, o una corrispondenza d'amorosi sensi, o la prova di un fatto illecito da taluno compiuto potrà costituire delitto di furto o di danneggiamento o di violazione di segreto epistolare, ma non mai di falso per soppressione. Lo scritto che non fa fede della creazione o dell'estinzione di un rapporto giuridico, che non ha forza probante di un diritto, che non ha valore di coazione giuridica verso un terzo, può, se soppresso o distrutto, dar luogo ad una lesione di diritto, che viene determinata dal fine delittuoso dell' agente, ma non al falso per soppressione, non potendo esservi violazione della pubblica fede nella manomissione di un atto, che non costituisce quel titolo a cui viene dalla legge attribuito il valore di far fede di uno stato di cose da cui promana un effetto giuridico, perchè non destinato sin dalla sua creazione a provare il diritto o il rapporto

(1) Monog. cit.

giuridico che s'intese stabilire o far nascere. Il legislatore, come della contraffazione e dell' alterazione, si preoccupa della soppressione e della distruzione di quei soli scritti a cui i cittadini affidano le loro convenzioni, gli atti di ultima volontà ed altri fatti importantissimi della vita e del consorzio civile per la garanzia che simili documenti offrono, in virtù di legge, della sicurezza della prova; sino al punto che taluni di essi sono essenziali all'esistenza giuridica degli atti compiuti.

Quindi gli atti pubblici, le scritture private di cui nel codice civile e nel codice di commercio e nelle leggi speciali sono i documenti tutelati dall' art. 283, e cioè atti dello stato civile, contratti, testamenti, atti processuali, e in generale, tutti gli scritti che fanno fede di un diritto o di un rapporto giuridico. Della stessa natura dovevano essere i documenti formanti obbietto della legge Cornelia *de falsis* (1).

17. — Piacque a taluno introdurre una limitazione al contenuto dell' art. 283, escludendone gli atti che non concernessero la prova di obbligazioni o della loro estinzione. Si disse che la citazione non è uno degli atti dei quali si occupano gli articoli 275, 278 e 283 essendo *atto di parte* che prova solo la esistenza di una *domanda* e non di un' *obbligazione,* nè potendosi per un' analogia condannevole in penale aggiungere la citazione alla categoria di atti pub-

---

(1) Con la dicitura *aliaque re* Paolo volle indicare non tutte le cose, ma tutti quei documenti che sono poi specificati: *testamenta*, *chirographa, attestationes* (documenti sottoscritti da testimoni), *rationes* (conti) *publicae et privatae*, *pacta*, *epistolae*, *donationes* (istrumenti di donazione), *venditiones*, *acta* (processi verbali innanzi ai magistrati), *cautiones* (documenti stipulativi, obblighi, ricevute) *litterae publicae* (rescritti imperiali), *tabulae* (documenti relativi a contratti pubblici e privati), *libelli* (scritti su affari giuridici) e *instrumenta* in generale. Vedi FRASSATI, Falsità in atti nel diritto romano, Filangieri, XVIII, § 6, pag. 662 a 672.

blici indicati dalla legge civile agli articoli 1313 e 1315 (1). Ma, in verità, la legge coll'art. 283 si riporta alla nozione degli atti contemplati dagli art. precedenti 275 a 280 che trattano del falso documentale, e questi atti non sono circoscritti a quelli di obbligazione o liberazione, ma si estendono a qualunque altro che serva a documentare qualsiasi rapporto giuridico: conseguentemente comprendono i testamenti e anche gli atti che le parti compiono nei procedimenti civili per mezzo degli ufficiali giudiziari, essendo fuori dubbio che le citazioni, i precetti di pagamento, appena notificati, generano dei rapporti importantissimi di diritto e di procedura, la cui prova scompare quando sono distrutti o sottratti i documenti che li certificano. Onde rettamente fu ritenuto delitto di falso per soppressione il fatto del patrocinatore che tolse via dal fascicolo del proprio cliente l'atto originale della sentenza esecutiva *notificata*, dando modo all'avversario di opporre all'atto d'intimazione del precetto la mancanza di notifica di detta sentenza (2). Con ordinanza 25 luglio 1906 del giudice istruttore presso il tribunale di Aquila l'imputato fu rinviato a giudizio per rispondere di prevaricazione, ma quel tribunale con sentenza 13 novembre 1906 ritenne che trattavasi di falso per soppressione di atto pubblico, e, dichiarato il delitto di competenza della Corte di Assise, trasmise gli atti alla Corte di Cassazione, la quale, risolvendo in linea di conflitto la questione di competenza, decise che giustamente si era ritenuto il delitto dell'art. 283 in relazione all'art. 278 prima parte, seconda sanzione, e, annullata l'ordinanza del giudice istruttore, ordinò la restituzione degli atti al procuratore generale del Re per il corso ulteriore di legge.

---

(1) GUIDI, voce Esimizione, Enc. giur. ital., vol. V, p. III, n. 5 pag. 176.

(2) Cass. 21 dicembre 1906, causa Cianfrini, Pres. e rel. Fiocca, su conf. requis. P. M. Frola, Giust. pen., XIII., m. 336, col. 426.

18. — Ci affrettiamo a dire, però, che non a tutti gli atti probatori si estende la tutela dell'art. 283. Se l'essenza del falso per soppressione sta nella distruzione della prova documentale, sino a quando esiste l'atto originale che racchiude questa prova, la soppressione o distruzione di altri esemplari che ne sono la fedele riproduzione potrà costituire altro delitto, ma non mai quello di falso documentale.

Con la soppressione o la distruzione della copia, infatti, rimane integra la prova del vero contenuta nell'originale, e soltanto colui il quale ha soppresso o distrutto la copia potrà avere il fastidio di procurarsi nei modi legali una nuova copia. Carattere proprio e distintivo dell'originale sta dunque nella perdita della prova scritta che per effetto della distruzione o soppressione viene taluno a soffrire nei suoi diritti, essendo messo nella impossibità assoluta o almeno nella difficoltà di farli valere mediante altro esemplare, in quanto questo non può essere più riprodotto come prova documentale del suo contenuto. Di tal che la copia che può formare oggetto del falso per soppressione dev'essere quella che a termini dell'art. 1336 cod. civ. tenga luogo dell'originale mancante. Il progetto del 1868 parlava di copia che può servire di originale. Ma ad impedire che si equiparassero all'originale tutte le copie che per se stesse ed in date eventualità avrebbero potuto servire come originale, venne a quella dicitura sostituita l'altra « copia che tien luogo dell'originale »; e, per chiarire che l'equiparazione della soppressione di documenti alla contraffazione od alterazione di essi debba aver luogo solo quando quelle copie siano rilasciate adempiendosi le condizioni e osservandosi le forme stabilite dalle leggi organiche e processuali, si sostituì all'inciso « secondo la legge » quello di « a norma di legge ». Si ritornò poi alla prima dizione, che rimase nel codice, perchè più rispondente al concetto che si voleva esprimere, e cioè che la copia debba essere rivestita dei requisiti che

la legge richiede per attribuirle valore di originale. La copia secondo gli articoli 1333 e segg. del codice civile presuppone un atto originale che, ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, si conserva e custodisce nell' ufficio notarile o in pubblico archivio, e per i fini dell' art. 283 occorre che sia non solo autentica ma estratta in conformità degli articoli 1333 e 1334 cod. civ. e non dia luogo in alcun modo a sospetti (art. 1336 cod. civ.). Sono di conseguenza per se stessi atti originali i registri e le minute di qualsiasi autorità pubblica, i testamenti olografi, le cambiali, le fatture (1) e tutti i titoli contenenti vincoli giuridici obbligatori o liberatori.

19. — Sono originali anche le copie che nel notificare gli atti l' ufficiale giudiziario consegna ad istanza di una parte all' altra nei procedimenti civili, giacchè della citazione, dell' appello o di altri atti consimili non rimane alcuno originale presso l' ufficiale giudiziario, nè potrebbe rimanervi per la semplice ragione che egli non ha ufficio proprio ma è addetto a quello dell' autorità giudiziaria (art. 4 ordinam. giudiz.), e il repertorio da lui tenuto non supplisce al difetto dell' atto, certificando esso il fatto dell' intimazione, non la regolarità dei modi osservati (2). L'ufficiale giudiziario che nella relazione attesta di aver notificato l' atto alla parte e di avergliene consegnato *copia*, adopera questa parola nel senso ordinario e comune per significare la conformità fra due o più atti, non nel senso che le si attribuisce dagli articoli 1333 e segg. cod. civ., riguardata come mezzo probatorio del diritto e che ha per necessario presupposto il deposito dell' originale presso un notaio o in un pubblico archivio. E tanto più quell' esemplare, che dicesi copia, è originale nei riguardi di colui al

(1) Cass. 21 novembre 1898, ric. Zimbaro, rel. Romano, Giust. pen., V, m. 102, col. 211.

(2) Cass. 10 luglio 1889, Iacovelli, Sinossi giuridica, 1889, fasc. 28, art. 669.

quale è destinato, in quanto questi con la soppressione dell' atto notificato perde l' unico mezzo di provare i difetti e le nullità che lo viziano, e far valere le sue ragioni ed eccezioni (1). La citazione notificata è un vero atto per sè stante, dal quale l' interessato apprende chi lo conviene in giudizio, per quale oggetto, innanzi a quale autorità giudiziaria ed in qual giorno ed ora deve presentarvisi; e tale atto perciò non può venire confuso con una copia di un originale mancante e che tenga luogo dell' originale mancante, dovendo i due atti coesistere, ed essendo la notificazione destinata non a supplire l' originale citazione che sia andata perduta, ma a porre il convenuto, in forza della legge, a cognizione delle pretese altrui, affinchè possa far valere le proprie difese (2).

L'atto di notificazione è originale tanto nella copia quanto nell'atto che alla parte istante si restituisce notificato; sicchè non si dubita nel diritto giudiziario che, in caso di difformità fra i due atti, quello consegnato al convenuto rappresenti il vero attendibile originale. Non può dirsi copia l'atto di notificazione consegnato al convenuto, dappoichè esso deve contenere tutti gli elementi prescritti dalla legge ed è diretto ad accertare, in contestazione del citato o dei famigliari o delle altre persone designate dalla legge, l'effettività ed i modi della consegna della citazione, la quale per quell'atto acquista autenticità e valore giuridico. E poichè l'originale della citazione non è depositato in pubblico archivio, ma consegnato alla parte istante, si fa sempre più chiaro come l'atto consegnato al convenuto sia originale quanto alla notificazione e tenga per lui anche luogo di originale in quanto al contenuto della citazione (3).

---

(1) Cass. 1 giugno 1907, ric. P. M. c. Candile, rel. Fiocca, Cass. Un., XVIII, 1095.

(2) Cit. sent. Cass. 21 luglio 1905, ric. P. M. c. De Cicco.

(3) Cit. sent. 15 maggio 1906, risol. confl. in c. De Cicco.

20. — Il Guidi ritiene assolutamente erronea siffatta opinione. Se anche, egli scrive, si volesse comprendere la citazione fra gli atti pubblici di cui agli art. 1313 e 1315 cod. civ., l'esemplare che si rilascia al convenuto non è l'atto originale dell'art. 283, come si evince dalla semplice lettura delle disposizioni del codice di procedura civile, per le quali l'atto originale di citazione è uno solo e gli esemplari che si consegnano dall'ufficiale giudiziario alle diverse parti sono esclusivamente *copie in tutta la loro essenza*, tanto che per legge è il solo originale che deve riportare la relazione dell'ufficiale giudiziario, tranne che per allargare la cerchia delle ipotesi delittuose tassativamente indicate da una disposizione penale si volessero cambiare le denominazioni giuridiche, chiamando originali gli atti che la legge chiama copie e snaturando l'essenza dell'originale, basato sul concetto dell'unità. Se la copia di citazione dovesse rappresentare l'originale, l'alterazione di essa ad opera dell'ufficiale giudiziario entrerebbe nell'orbita dell'articolo 275 codice penale, mentre vi osta l'art. 277, che contempla espressamente l'ipotesi del pubblico ufficiale che rilascia una copia dell'atto pubblico diversa dall'originale senza che questo sia stato alterato o soppresso; e l'alterazione da parte del privato dovrebbe cadere sotto la prima sanzione dell'art. 278, mentre evidentemente è applicabile la seconda sanzione dello stesso articolo, e così uno stesso atto sarebbe originale se fu soppresso e copia se alterato (1).

Non staremo qui a ripetere quanto testè dicemmo in ordine alla nozione giuridica di copia a sensi degli articoli 1333 e 1334 cod. civ. Diremo soltanto che non è esatto che il certificato di notificazione debba essere scritto nel solo esemplare che si appella originale. La notificazione, insegna il Mortara, consta di un fatto materiale e di un

---

(1) Di una forma speciale di esimizione, Giust. pen., XI, 1441 e cit. voce Esimizione in Enc. giur. ital., vol. V, p. III.

atto destinato a darne la prova. Il fatto materiale è la consegna, eseguita dall'ufficiale giudiziario, di un esemplare dell'atto ad una delle parti in seguito a richiesta dell'altra parte. L'atto che la certifica è un'attestazione stesa in proseguimento o a piedi dell'atto notificato, e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal suo commesso nei casi contemplati nell'art. 12 della legge 21 dicembre 1902, in cui si fa fede della eseguita consegna, con la indicazione del luogo e della data della medesima e con le altre particolarità che servono à specificarla e convalidarla. A tale effetto, l'atto dev'essere preparato in tanti esemplari o copie quante sono le parti, compresa pure quella a richiesta della quale ha luogo la notificazione. *Il certificato di notificazione è scritto in modo conforme su tutti gli esemplari;* naturalmente, se più sono le parti notificate, si può omettere nelle singole copie destinate a ciascuna la menzione della consegna fatta alle altre; ma nell'originale devono essere tutte singolarmente specificate » . La parola « copia », infatti, racchiude il concetto della riproduzione esatta e fedele dell'originale, e della conformità dei due esemplari deve far fede l'ufficiale giudiziario nell'atto di notificazione, giacchè la citazione non ancora notificata è un semplice progetto preparatorio, e soltanto dopo la notificazione è produttiva di effetti giuridici. Ne deriva che per la sua efficacia l'atto di citazione non basta che sia sottoscritto dall'ufficiale giudiziario dopo il suo contesto, ma occorre che la sottoscrizione si trovi dopo la così detta *relata.* Se questa dovesse essere scritta nel solo atto che si restituisce a chi richiede la notificazione si toglierebbe al convenuto la possibilità di opporre la nullità dell'atto notificatogli, dappoichè sarebbe strano che prima di opporle dovesse recarsi all'attore per leggere l'originale, ciò che del resto potrebbe da lui venirgli anche negato. Di qui la teoria, e non è una novità dei magistrati penali, che ogni copia ha valore di originale rispetto alla persona cui è in-

dividualmente destinata; perchè la sola copia è posseduta e può essere esaminata dal convenuto (1).

Il sostenere che la notifica debba ritenersi essergli stata fatta solo perchè leggesi nell'esemplare rimasto allo istante è una petizione di principio, perchè dell'eseguita notifica fa fede il solo esemplare che si consegna al citato e porta la firma dell'ufficiale giudiziario alla corrispondente relazione, altrimenti sarebbe stato affatto inutile l'art. 135 del codice di procedura civile, che, quantunque nel precedente articolo, dove si enunciano i requisiti dell'atto di citazione, si richiegga la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, ripete espressamente che la sottoscrizione stessa occorre alla copia da notificarsi. L'art. 135, d'altronde, prescrive testualmente nell'ultimo capoverso che, nei casi ivi indicati, l'ufficiale giudiziario deve far menzione di ogni cosa sull'originale e sulla copia, obbligo derivante dall'altro impostogli di attenersi nella notifica della citazione, quando non si possa eseguire alla persona del citato, alla graduazione dei luoghi e delle persone cui deve la consegna della copia effettuarsi. S'interpetrò, quindi, secondo la lettera e lo spirito della legge, la disposizione dell'art. 283 quando vi si fece entrare il fatto di chi dopo aver convenuto in giudizio un tale emigrato in America si presentò a chi per la formalità della notifica erano state consegnate le copie degli atti di citazione, e, col pretesto che per isbaglio gli si erano consegnate se le fece restituire e le tenne con sè a fine di ottenere più facilmente, come infatti avvenne, la

---

(1) Fra le molte decisioni vedi sent. Cass. Torino 15 settembre 1892, Sclopis c. Sanguinetti, Giur. Tor., 1892, 701, e fra gli scrittori: MATTIROLO, Tratt. dritto giudiz., vol. II, IV ediz., n. 198, pag. 191; MORTARA, Comm. cod. e leggi proc. civ., II, n. 598, pag. 761 (II ediz.); RICCI, Comm. cod. proc. civ., IV ediz., vol. I, n. 295, pag. 273; CUZZERI, Cod. proc. ill., II ediz., art. 135, n. 1; SAREDO, Ist. proc. civ , n. 308: pag. 345; BORSARI, Cod. proc. civ., IV ediz., vol. I, art. 145, n. 9, pag. 237; GARGIULO, Cod. proc. civ., vol. I, II ediz., art. 145, n. 3, pag. 549.

condanna del debitore in contumacia (1); ed il fatto dell'ufficiale giudiziario che con violenza verso taluno aveva ripreso per forza e soppresso l'atto di appello già notificato e consegnato, togliendogli così l'unico mezzo per provare la nullità da cui era viziato per la mancanza di un elemento essenziale dell'atto (2). Il grave inconveniente, infine, che tanto preoccupa il Guidi, del doversi ritenere originale o copia lo stesso atto di citazione secondo che trattisi di soppressione o di alterazione della copia, non sussiste affatto, perchè egli parte dal presupposto erroneo che la notificazione della citazione abbia i caratteri giuridici delle copie di cui nell'art. 278 c. p. mentre il carattere giuridico della copia non viene dall'essere essa conforme all'originale, ma dall'essere il relativo originale depositato in un pubblico ufficio, estremo che manca negli atti di citazione. Onde il Caberlotto scrisse che gli esemplari di una citazione anzichè copie dovrebbero con linguaggio più proprio qualificarsi altrettanti originali (3); ed il Mattirolo, che l'atto che si notifica al convenuto più che una semplice copia è un secondo esemplare dell'atto, ed un vero originale al pari del primo, perchè esso pure è fatto e sottoscritto dall'ufficiale giudiziario (4), sottoscrizione che è il complemento di un atto unico, della *citazione notificata*.

21. — La tesi che la scrittura privata rilasciata in doppio non è un originale fu bene a ragione dal Supremo Collegio qualificata per una stranezza giuridica. È ovvio, infatti, che la scrittura privata contenente una reciproca

---

(1) Cass. 15 maggio 1906, ric. P. M. c. De Cicco, rel. Fiocca, Giust, pen., XII, 957.

(2) Cit. sent. 1 giugno 1907, conflitto c. Candile.

(3) Voce Citazione (proc. civ.), Dig. ital., vol. VII, p. II, n. 98, pag. 100.

(4) Op. cit., vol. II, n. 200, pag. 193.

obbligazione dei contraenti si rilascia in duplice esemplare perchè l'uno possa avere in suo possesso il titolo dell'obbligazione assunta dall'altro e costringerlo, ove occorra, all'adempimento. Essa è perciò un originale consentito nell'interesse reciproco delle parti, e la distruzione o la soppressione che una di esse faccia dell'esemplare posseduto dall'altra non può non cadere sotto la sanzione dell'articolo 283 (1). Sussiste, anzi, il reato anche nell'ipotesi che compilata e firmata la scrittura privata, si sopprima l'originale destinato ad una delle parti prima che questa l'abbia appreso, giacchè il colpevole col sottoscrivere il foglio da lui distrutto o soppresso, non solo manifestò la sua volontà di rilasciare la prova della sua obbligazione, ma concorse a dar vita ad uno stato di cose per cui il creditore era nella possibilità fisica di recare la scrittura in suo potere (2).

22. — Non sono, invece, originali le copie, rilasciate in forma esecutiva, di sentenze o di atti contrattuali; perchè se ne possono ottenere altre copie simili, quantunque il richiedente sia obbligato a sostenere un procedimento speciale per averle (art. 557 cod. proc. civ.) e ad erogare nuove spese.

Non sono neppure originali i certificati del casellario, perchè con la loro distruzione non viene affatto il condannato a migliorare la sua condizione giuridica sino a quando non sia riuscito a distruggere le sentenze di condanna, dalle quali vennero desunti i certificati che lo fanno apparire recidivo (3). Nè si dica che il certificato penale, sostanziandosi nelle ricerche fatte dall'ufficiale di cancelleria nel casellario giudiziario e nei registri penali e non essendo tali ricerche ripetizione di altro atto ma costituendo

---

(1) Cit. sent. 1 maggio 1902, ric. Gombi.

(2) Bozzi, monog. cit. ibid., col. 90.

(3) Civoli, op. cit., n. 35, nota 2ª.

un atto di per sè stante, ha evidentemente carattere di originale e non di copia (1). Imperocchè è vero che il certificato fa fede di ricerche, le quali, in se stesse considerate, costituiscono un fatto nuovo, ma anche il copiare un atto originale è un fatto nuovo, e nondimeno l'esemplare conforme rilasciato non perde il carattere di copia ricavata dall'atto originale, nè può considerarsi un nuovo originale solo perchè della copia fatta si possano trarre altre copie ad essa conformi. L'effetto proprio della copia, quello cioè di sostituire in tutto l'originale, non si può conseguire senza che si sia verificato il fatto nuovo della copiatura, ma questa novità non impedisce che l'atto originale continui ad esistere come prima e possa servire per il rilascio di altre copie (2).

23. — Se la soppressione rifletta copie di un atto esistente, potrà configurarsi l'ipotesi delittuosa del danneggiamento, ma non mai quella di falso, giacchè la possibilità di avere un'altra copia dell'originale che esiste toglie al fatto della soppressione o distruzione la efficacia di annientare o alterare la prova della verità (3).

24. — È indifferente che l'atto originale o la copia che tenga luogo per legge dell'originale mancante sia pubblico o privato, quantunque il reato si verifichi più frequentemente negli atti privati, dappoichè negli atti pubblici l'intervento di pubblici ufficiali e di testimoni istrumentali

---

(1) Cass. 28 giugno 1897, ric. Callisto, rel. Fiocca, Cass. Un., VII, 1128. Con questa sentenza fu deciso che la falsificazione del certificato penale cade sotto la sanzione della prima parte e non del capoverso dell' articolo 278.

(2) Civoli, Fede pubblica (reati contro), Enc. giur. ital., vol. VII, p. I, n. 31, nota 1ª, pag. 1055.

(3) Zerboglio, op. cit., n. 39, pag. 315; Tuozzi, Corso dir. pen., vol. III, pag. 506; Majno, op. cit., n. 2067, pag. 767; Impallomeni, Cod. pen. illust., vol. III, pag. 32.

che possono facilmente ricostruire la prova del rapporto giuridico, rende minore e più raro l'interesse a sopprimere o distruggere (1). La dizione dell'art. 283 e la sede in cui trovasi stanno a dimostrare che vi si volle comprendere la soppressione o distruzione degli atti pubblici e privati, e ad opera tanto di privati cittadini quanto di pubblici ufficiali (2).

Anche il privato, infatti, può, offrendosegliene il destro, sopprimere in tutto o in parte un atto pubblico che creda lesivo dei suoi interessi, e tale soppressione dev'essere riguardata pure come falso se diretta a rendere impossibile o almeno difficile l'accertamento del contenuto dell'atto soppresso. Dalla vigente legge sono, anzi, per l'applicazione dell'art. 283, come di tutte le disposizioni concernenti la falsità in atti, equiparati agli atti pubblici i testamenti olografi, le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore, sì che con la soppressione o distruzione di siffatti titoli si hanno oggi altre ipotesi di falso per soppressione di atti pubblici.

25. — *c)* Lo scritto deve inoltre essere di tal natura che dalla sua soppressione o distruzione « *possa derivare pubblico o privato nocumento* ». Questa possibilità di nocumento non è, veramente, un altro estremo del reato ma è espressamente indicata solo per circoscrivere la nozione dell'atto che la legge vuol tutelare con l'art. 283.

Se lo scritto non ha alcuna efficacia probatoria, vien meno il reato, non potendo alcun danno derivare dalla soppressione di un foglio inutile. *Testamentum, quod nullo iure valet,* **impune** *supprimitur; nihil est enim, quod ex eo aut petatur, aut consistere possit* (3). *Falsum testamentum id demum recte dicitur, quod, si adulterinum non esset, veruntamen*

(1) Carrara, op. cit., vol. IV, § 2374.

(2) Tuozzi, op. e pag. cit.

(3) L. 38, § 6 Dig., *De poenis*, XLVIII, 19, Paolo.

testamentum recte diceretur (1). « Si potrà ammettere punizione, scrive il Carrara, dove il danno è meramente possibile in quei reati che si appagano del danno potenziale: ma è disumano ed assurdo ammettere punizione dove la stessa *criminosità* rimane un mero possibile. E rimane *meramente possibile* la criminosità del falso per soppressione quando rimane incerto se il foglio soppresso fosse o no un *titolo valido* o almeno un titolo che potesse dare argomento ad una dimanda, o ad un'eccezione proponibile in via civile » (2). « Bisogna che gli atti, osservano Chauveau ed Hélie, contengano o producano obbligazione, disposizione o discarico. Infatti l'atto distrutto non potrebbe produrre alcuno effetto se non potesse diventare la base di alcun diritto, di alcuna azione. L'atto di distruzione può essere l'opera di un pensiero criminoso, ma sfugge ad ogni pena perchè non cagiona alcun danno » (3). Anche i Romani in virtù del principio *cogitationis poenam meno patitur*, (4) applicabile pure *in lege Cornelia,* ritenevano che pensi soltanto e non è perciò imputabile *qui amovet, celat, supprimit, surripit tabulas quae* **nullius momenti sunt** *ut verum non appareat.* È inapplicabile, disse la Cassazione di Torino, l'art. 669 se gli atti, ancorchè destinati a produrre obbligazione, liberazione o disposizione non siano nel momento in cui vengono soppressi o distrutti idonei a formare, nè formino un *vinculum iuris* obbligatorio o liberatorio (5). L'atto giuridicamente inesistente non ha alcun valore, e chi lo sottrae rimane nei limiti di un semplice conato di

(1) L. 6, Dig., *De lege Corn. de falsis*, XLVIII, 10, Africano.

(2) Op. cit., vol. VII, § 3689.

(3) Op. cit., n. 3944. Conf. CIVOLI, op. cit., n. 35, nota 3; GIULIANI, Ist. dir. crim., II, lib. IV, Tratt. IV, Capo III, Del delitto di falso, § 3; MORI, Teor. cod. pen. tosc., pag. 214; PUCCIONI, Comm. cod. pen.; IV, PESSINA, op. cit., vol. III, § 295, pag. 131 a 132.

(4) L. 18, Dig., *De poenis*, XLVIII, 19, ULPIANO.

(5) Cass. Torino, 29 maggio 1867, Bonaldi. Conf. App. Trani, 27 gennaio 1877, Di Chio.

falso, di cui non si può assolutamente conseguire lo scopo. Non è, in altri termini, imputabile chi concepisce un fatto sotto figura di reato mentre tale non è, tranne che non si voglia punire la malvagità del pensiero.

26. — Bisogna, come per la falsità documentale in genere, distinguere tra atti nulli per loro natura e atti annullabili o rescindibili, tra atti affetti da vizi radicali e atti affetti da qualche irregolarità riparabile. Nel primo caso non vi è reato, perchè non vi è possibilità di danno, non avendo l'atto alcuna attitudine a nuocere. Nel secondo il reato sussiste, dappoichè non è esclusa la possibilità del pregiudizio, potendo l'atto, sebbene imperfetto e irregolare, formare la base di un'azione o di un diritto. Non è punibile chi sottrae una scrittura privata avente per sottoscrizione un semplice crocesegno (1), perchè questo non dà alcuna forza probante allo scritto, anche se apposto in presenza di un notaio e testimoni che si siano pure firmati, nè può costituire un principio di prova scritta, non potendosi equiparare a scrittura (2).

Non è punibile chi sottrae una scrittura privata che racchiude una donazione, perchè questa è radicalmente nulla se non risulti da atto pubblico, e nessun pregiudizio può risentire il preteso donatario dalla sottrazione di un atto che non può formare la base di un'azione civile (3).

Non è punibile chi sopprime in parte un testamento pubblico mediante lacerazione o sottrazione di qualche foglio, se risulti che la volontà del *de cuius* fu ricevuta da

---

(1) Trib. Aquila 23 febbraio 1907, imp. Ranieri, est. Martini, Riv. Abruzz., 1907, 345.

(2) Cass. Roma 4 maggio 1885, ric. Petriglia, est. Basile, Foro it., 1885, II, 146. CARRARA, op. cit., VII, § 3699, nota 1ª; NEGRI, Reati contro la fede pubblica, n. 153; OLIVIERI, Falso, Dig, ital., n. 27, pag. 342; Cass. franc. 3 aprile 1807, DALLOZ; e 1 giugno 1827, BLANCHE, n. 139.

(3) App. Aquila 9 novembre 1907, c. Romano, est. d'Errico, Giur. Abruzz., IX, 53.

un notaio in presenza di due testimoni, o se l'atto manchi della sottoscrizione del notaio e dei testimoni, perchè il testamento pubblico che manchi di quelle formalità sostanziali è assolutamente nullo, (art. 804 cod. civ.), e, non esistendo giuridicamente, non può recar danno a chi non avea azione per far rispettare le disposizioni che vi si contengano. Per contrario, la distruzione di un contratto stipulato con un minorenne è incriminabile, perchè il creditore può sperare che il minore, raggiunta la maggiore età, confermi e ratifichi l'obbligazione assunta nello stato d'incapacità (art. 1311 cod. civ.) (1). La soppressione di un effetto cambiario, che manchi di taluno dei requisiti essenziali, è incriminabile, perchè, sebbene quel titolo non abbia la qualità e l'efficacia speciale della cambiale, non perde gli effetti ordinarii, secondo i casi, dell'obbligazione civile o commerciale (art. 254 cod. comm.). La sottrazione di una promessa per scrittura privata, mancante del buono ed approvato e scritta di carattere alieno è incriminabile, perchè, quantunque per le sue forme estrinseche tale scrittura non abbia forza probante, può servire sempre di principio di prova scritta dell'esistenza del credito da rendere ammissibile la prova per testimoni (2).

27. — Di tal che non è a confondere la inesistenza giuridica del titolo per mancanza delle sue forme essenziali con le eventuali eccezioni sulla inefficacia del contenuto di esso. Nel primo caso, come abbiam detto, non vi è reato per l'assoluta mancanza di qualsiasi pregiudizio; nel secondo, invece, il reato vi è, perchè non è esclusa la possibilità del danno, in quanto con la distruzione o sop-

---

(1) Vegg. in caso analogo Cass. 7 gennaio 1902, ric. Ceolin, rel. Ponticaccia, Giust. pen., VIII, 387.

(2) Cass. 4 gennaio 1893, ric. Laddo, rel. Del Vecchio, Cass. Un., IV, 533, CRIVELLARI-SUMAN, Cod. pen., VIII, art. 280, n. 96.

pressione si toglie la possibilità di un giudizio civile il cui esito sarebbe potuto essere favorevole a chi venne fraudolentemente o violentemente spogliato del titolo (1). Dimostrata la natura, il contenuto e le forme legali dell'atto non occorre per l'esistenza del reato provare la validità dell'obbligazione o della disposizione contenuta nell'atto medesimo (2).

Cosicchè gli eredi ricordati dal Carrara, che, a consiglio del parroco, nel procedere all'inventario delle carte del defunto, aveano bruciato un foglio, con cui una giovane pretendeva di essere stata riconosciuta per figlia naturale ed istituita erede, rettamente furono assolti dall'imputazione di falso, perchè mancava qualsiasi prova in ordine alla natura di testamento nel foglio bruciato, il quale poi si seppe che era un leggendario osceno delle avventure amorose del defunto, che conservato e pubblicato avrebbe prodotto scandali nelle famiglie di quella borgata (3). In conformità la Corte di Appello di Aquila assolse per non provata reità una donna, la quale avea bruciato una carta che le si disse contenere la vendita di un immobile fatta a favore di altri, mentre nessuno dei testimoni escussi accennava alla esistenza di una vera e propria scrittura di vendita nella sua forma estrinseca ed intrinseca, e un testimone, anzi, affermava che il preteso venditore, già defunto, non sapeva scrivere nè firmare, ciò che faceva sospettare che trattavasi della distruzione di una cartola informe non sottoscritta, che non poteva generare diritto nè obbligo rispettivo (4).

Ma, se sia dimostrata la esistenza e il contenuto di un titolo, indarno per escludere il reato si eccepirà di non

---

(1) Cass. Torino 5 luglio 1888, ric. Ragozzi, est. Biella, FILANGIERI, XIII, p. II, 683; cit. sent. Cass. 25 febbraio 1901, ric. Tosco.

(2) Cit. sent. Cass. 19 ottobre 1904, ric. Del Corno; e Cass. 6 ottobre 1905, ric. Benasso, rel. Lappone, Giust. pen., XII, n. 88, col. 231.

(3) Op. cit., VII, § 3689 in nota.

(4) Cit. sent. 9 novembre 1907.

essere provata la validità delle obbligazioni o delle disposizioni in esso racchiuse. Così basta per l'esistenza del reato che il documento abbia la forma legale di un testamento olografo, nè occorre la prova che esso contenesse delle disposizioni valide, perchè con la distruzione del testamento si viene a distruggere il mezzo di prendere in esame e giudicare della validità o meno di esse. Provata l'esistenza di una cambiale, è inutile, per eliminare il reato, il soffermarsi ad esaminare se colui in danno del quale fu lacerata fosse il vero creditore, se il recapito fosse viziato da errore, se l'obbligazione fosse o meno colpita da prescrizione, perchè tutte queste sarebbero state eccezioni proponibili in giudizio civile, quando il creditore avesse convenuto l'emittente al pagamento, ma non concludenti in sede penale, non potendo il debitore mettere il creditore nell'impossibilità di valersi del documento a base del quale poteva proporre le sue ragioni (1).

In tal senso è accettabile la sentenza del supremo Collegio, con la quale si disse che rettamente era stato condannato per soppressione di atto a sensi degli articoli 283 e 280 cod. pen., chi, impossessatosi a viva forza di una scrittura privata di obbligazione rilasciata ad una donna libera di sè con cui avea avuto relazioni illecite, l'avea distrutta. Il ricorrente avea dedotto la violazione degli articoli 283 c. p., 1036 e 1119 cod. civ., perchè nel fatto mancava l'elemento essenziale del reato, la possibilità del danno, in quanto che l'atto soppresso non era giuridicamente valido trattandosi di obbligazione per causa illecita e di una donazione per la cui esistenza giuridica occorreva l'atto pubblico. Ma la Corte respinse il ricorso considerando che a prescindere se potessero riguardarsi « come causa illecita di una liberalità i rapporti sessuali consensualmente avuti con donna libera di sè, la nullità giuridica dell'atto di donazione non *gli toglieva il valore mo-*

---

(1) Cit. sent. Cass. Torino 5 luglio 1888, Ragozzi.

rale, dovendosi in materia penale guardare sopratutto alla sostanza delle cose, donde la possibilità del nocumento ad integrare il delitto dell'art. 283, che, ove ritenuta dal magistrato di merito, costituisce un apprezzamento insindacabile in Cassazione (1). Ora, a nostro sommesso avviso, il reato di soppressione vi era per il semplice motivo che era ammessa la preesistenza del titolo debitamente sottoscritto da chi si era obbligato, e sulla eccezione della causa illecita dell'obbligazione avrebbe dovuto la competente autorità giudiziaria pronunziarsi, prendendo in esame il contenuto dello scritto, la cui distruzione veniva a togliere la prova documentata dell'obbligo assunto, se questo fosse stato impugnato, ma poteva essere ritenuto giuridicamente efficace (2), donde la possibilità del pregiudizio in chi era privato della scrittura contenente l'obbligazione. E se questo volle dire la Corte con le parole « la nullità giuridica dell' atto di donazione non gli toglie il valore morale », sottoscriviamo alla massima affermata. Ma non ne sembra si possa accogliere come principio che in penale, anche se l'atto sia assolutamente nullo, sussista nonostante il delitto di falso per soppressione. La legge penale non può allontanarsi dai principii della legge civile, essendo questi il regolo dell'altra, ed entrambe, quali rami, diremo così, dello stesso tronco, non possono essere in contraddizione fra loro. Or se per taluni atti della vita civile *forma dat esse rei*, non vi è reato per soppressione qua-

---

(1) Sent. 5 febbraio 1897, ric. Quartarone, rel. Lucchini, Giust. pen., III, n. 237, col. 300.

(2) Le relazioni illecite con donna maggiorenne e non coniugata, a cui favore si contrae un'obbligazione, secondo la nostra giurisprudenza, seguìta da molti scrittori, costituiscono causa illecita, che rende nulla l'obbligazione, quando la prestazione convenuta rappresenti un compenso per alimentare le compiacenze amorose; non già quando ha carattere di risarcimento di danni, arrecati all'integrità morale della donna, e sia diretta a por termine alla illecita relazione.

(Vedi, fra gli altri scrittori, GIORGI, Teoria delle Obblig. (2ª ediz.), vol. III, n. 373, pag. 472).

lora, trattandosi di vera e propria donazione, non risulti da atto pubblico, dovendosi essa, in mancanza di tale formalità essenziale considerare, assolutamente inesistente agli occhi della legge.

L'ammissibilità della prova testimoniale per dimostrare il contratto o altro rapporto giuridico non esclude la possibilità del pregiudizio, giacchè la perdita o la mancanza di quella prova limpida ed immediata che è insita nel titolo scritto, è, secondo l'ordinario corso delle cose, per sè un danno, dovendosi in caso d'impugnativa ricorrere ad altri mezzi di prova meno certi e che potrebbero anche talvolta venir meno, per morte ad es. di testimoni o per non esservi stato nessuno presente alla convenzione (1). Aggiungasi che, non ostante si potesse il debito provare per testimoni, il creditore con la distruzione di taluni titoli viene a perdere dei privilegi che essi hanno per legge in ordine alla esecuzione, come è il rigore esecutivo che hanno le cambiali, perdita che senza dubbio gli reca un pregiudizio non lieve, dovendosi, quando la cambiale sia distrutta o soppressa, ricorrere, per procedere all'esecuzione, alle norme del diritto comune processuale con le molestie, il dispendio e l'eventualità di un più complicato procedimento (2).

28. — Essendo il delitto subordinato alla prova dell'esistenza del documento, potrà farsi questa prova per mezzo di testimoni se il documento soppresso o distrutto riguardava una convenzione sopra oggetto di valore eccedente le lire cinquecento o una convenzione per la quale lo scritto è richiesto *ad solemnitatem*? Fa d'uopo distinguere

(1) Cass. 18 novembre 1895, ric. Pinna, rel. Miglio, Cass. Un., VII, 372; e 16 marzo 1895, ric. Felici, rel. Toraldo, Giust. pen., I, m. 301, col. 553.

(2) Cass. 23 aprile 1901, ric. Ruggiero, rel. Fiocca, P. M. Di Blasio, Cass. Un., XII, 891.

tra distruzione o soppressione di documento che trovasi in potere di colui a favore del quale era stato redatto, e distruzione o soppressione di documento che era stato depositato nelle mani di colui che ebbe poi a sopprimerlo o distruggerlo. Nel primo caso è impossibile di separare il delitto dall'atto che ne forma l'obbietto, compenetrandosi il reato nello stesso contratto o atto racchiuso nel documento, nè il creditore, trattandosi di delitto a suo danno commesso, poteva procurarsi una prova scritta dell'esistenza del documento distrutto, e conseguentemente il reato può essere provato per mezzo di testimoni. Nel secondo caso il delitto e il fatto del deposito essendo indipendenti l'uno dall'altro, nel senso che il deposito può aver luogo senza che il delitto sia stato commesso, questo non può esser provato per mezzo di testimoni se non dopo che il fatto del deposito sia stato provato per iscritto. La distruzione qui suppone necessariamente un fatto anteriore, un deposito che l'ha preceduta, giacchè dove non vi è deposito non può esservi distruzione possibile della cosa depositata; non deposito, non delitto. Chi ha confifidato un deposito, ha potuto e dovuto nel momento in cui lo confidava, ritirarne una dichiarazione per iscritto; e, se ciò non fece, non può provare per testimoni il fatto del deposito, opponendovisi espressamente la legge; e l'inammessibilità della prova testimoniale del deposito mena necessariamente alla inammessibilità della prova del fatto che il preteso documento depositato sia stato distrutto dal depositario (1).

Deve trattarsi, però, di un vero deposito e di affidamento del titolo in modo che l'atto sia passato in possesso del depositario, mentre la semplice mostra o presentazione

---

(1) Merlin, *Supp. de titres*, § 1, n. 2; Cass. 4 ottobre 1816 in Dalloz, Giur. gener., *Supp. de titres*; Chauveau ed Hélie, op. cit., § 3950 e gli autori ivi citati; Cass. Napoli 21 aprile 1882, Riv. pen., XVI; e Cass. Firenze 22 febbraio 1888, Temi Veneta, 1888, n. 25.

del documento e la momentanea consegna carpita col dare a credere di voler procedere a conteggio o con altro pretesto non esclude la prova per testimoni, appunto perchè in questa ipotesi il fatto della consegna e il delitto s'identificano e si confondono, in guisa da esservi una specie d'indivisibilità fra consegna e distruzione dell' atto, e il creditore si trovò nell'impossibilità di procurarsi la prova scritta della momentanea consegna.

29. — Basta, d' altronde, un principio di prova per iscritto, che può derivare dalle dichiarazioni riportate nei verbali della pubblica autorità, dalle risposte agli interrogatorii e simili, per ammettere la prova per testimoni anche se la distruzione o la soppressione riguardi un titolo depositato in potere di colui che ebbe poi a distruggerlo o sopprimerlo.

30. — Devesi, in breve, tener presente, per l'ammissibilità o meno della prova per testimoni, il disposto dell'art. 884 cod. proc. pen.. Così è stato giudicato che per dimostrare le disposizioni di ultima volontà contenute in un testamento olografo la prova testimoniale è ammissibile perchè questa è diretta non ad eludere la legge, che non riconosce se non le disposizioni di ultima volontà consegnate in iscritto ed osservate le formalità che essa prescrive, nè a dimostrare la nomina dell'erede o del legatario fatta a viva voce, ma ad accertare che vi fu un testamento scritto, che conteneva determinate disposizioni e che questo fu distrutto dopo la morte del testatore; e perchè, a prescindere da tale principio, sancito nel diritto romano (1), vi è l'art. 1348 cod. civ., il quale, sebbene si trovi sotto il titolo delle obbligazioni e dei contratti, è applicabile alla cancellazione, soppressione e distruzione

(1) L. 15, Dig., *De bonorum possessione*, XXXVII, 4, Marciano; e L. 12, Cod., *De testam.*, VI, 23, Diocleziano e Massimiano.

di un testamento avvenuto per reato o per dolo degli eredi legittimi (1).

È stato altresì deciso che si può provare per testimoni la distruzione di una scrittura privata contenente un contratto di vendita d'immobili, perchè nell'ipotesi dell'art. 848 cod. proc. pen. deve provarsi l'esistenza di un contratto nella cui violazione mette capo il reato, mentre in tema di soppressione il reato è costituito dall'asserta distruzione della scrittura contenente un contratto; perchè in quest'ultimo fatto si ha un'ipotesi vera e propria di frode alla legge, la quale può essere dimostrata con tutti i generi di prova; e perchè il fatto delittuoso in conseguenza del quale taluno venne privato del documento, che gli serviva di prova scritta, rientra nel caso impreveduto e derivante da forza maggiore dell'art. 1348 cod. civ., per modo che chi ebbe a soffrire la soppressione o distruzione, trovandosi nell'impossibilità di giustificare il suo diritto,

---

(1) Cass. 25 febbraio 1901, ric. Toseo, rel. Gui, Giust. pen., VII, 855 e 19 ottobre 1904, ric. Del Corno, rel. Cerra, ibid., X, 1625. In materia civile a favore dell'ammissibilità della prova testimoniale per reintegrare il testamento soppresso o distrutto ed attribuire ai chiamati la qualità di eredi o di legatarii si possono consultare le decisioni, fra le altre: Cass. Torino 19 maggio 1882, Foro it., Repertorio 1882, voce Testamento, n. 107; Cass. Roma 4 settembre 1889, Rossi c. Baiocco, Legge, 1890, 435; 17 settembre 1889, Foro it., 1889, 1, 1143; 27 febbraio 1890, id., Repert. 1890, voce Testam., n. 83-84; Cass. Firenze 5 giugno 1891, id. Repert. 1891, voce cit., n. 59-60; Cass. Napoli 26 maggio 1903, id. Rep. 1903, voce cit., n. 13; Cass. Torino 21 marzo 1908, Salterio c. Turati, Foro it., 1908, 1, 768. La dottrina italiana è poi unanime: Vitali, Della forma del testamento, n. 104; Pastore, Comm. cod. civ., Alb., art. 695; Buniva, Success. pag. 103; Mattei, Giorn. delle Leggi, VII, pag. 92; Pacifici-Mazzoni, Success. testam. vol. II, n. 34, pag. 97 a 99; Ricci, Dir. civ., III, n. 24; Lessona, Prov. test., n. 146; Mattirolo, Dir. giud. civ., (IV ediz.), II, 390 e 391; De Filippis, Successioni, Enc. giur. ital., XV, p. 3, n. 245; Losana, Succ. test., Dig. ital., vol. XXII, p. IV, n. 319, pag. 131; De Giulj, Prova testim., Enc, giur. ital., vol. XIII, p. IV, n. 43, lett. h, pag. 656.

ha la facoltà di valersi di qualunque mezzo probatorio (1).

31. — Tutte queste disquisizioni cesserebbero se venisse sanzionata l'assoluta indipendenza della prova testimoniale penale dalle restrizioni del diritto privato. Col giudizio penale, che è essenzialmente distinto e diverso dal giudizio civile, si mira ad accertare il reato ed a conseguire la riparazione del danno politico che ne deriva; e per provvedere alla difesa della società è mestieri che il suo rappresentante, il Pubblico Ministero, sia ammesso a fornire la prova del reato con ogni mezzo possibile, salvo all'imputato di contrapporre le sue prove. Può la legge, quando trattasi d'interessi privati, derogare, *propter utilitatem,* ai principii del diritto comune e introdurre delle proibizioni in materia di prova testimoniale; ma queste limitazioni non hanno ragione di essere allorchè deve mantenersi la sicurezza e la tranquillità sociale e reprimere il fatto che viene a turbarla (2). Non può lo Stato essere disarmato di fronte al delitto (3); nessuno ostacolo deve opporsi al P. M., nè alla parte civile che si associa a lui per l'accertamento del medesimo fatto quantunque a fine diverso. « Tutte le regole del giure civile relative all'ammissione di certi modi di prova sono lettera morta in un processo criminale, dove la illimitata libertà della prova non può ammettere restrizioni nè contro l'accusa, nè contro la difesa per disposizioni di legge dettate a solo riguardo degl'interessi civili » (4). Nè vi sarebbe pericolo di vedere accolta *pena-*

---

(1) Cass. 14 novembre 1905, ric. Manzi ed altro, rel. Quarta, Giust. pen., XII, 380; e cit. sent. 19 ottobre 1904, ric. Del Corno; RICCI, Delle prove, n. 225, pag. 386; LAURENT, *Droit civil*, XIX, n. 571; LESSONA, Teoria delle prove, n. 141, in nota.

Cass. Napoli 15 maggio 1875, Giur. ital., XXVI, I, 763.

(2) MATTIROLO, Tratt. dir. giudiz. civ., vol. II, n. 381, in nota, pagina 334 a 339.

(3) Relaz. Ministeriale Finocchiaro Aprile sul prog. del cod. proc. pen., presentato alla Camera dei deputati il 7 dicembre 1905, LXXV, pag. 342.

(4) CARRARA, op. cit., VII, §§ 3702 e 3687.

liter una domanda che *civiliter* sarebbe stata respinta, non potendo le prove orali del giudizio penale avere alcun valore diretto di prove testimoniali nel giudizio civile, e viceversa (1). Ond'è a far voti che con una esplicita disposizione di legge sia abolita l' ingiusta ed irrazionale limitazione che, in materia di prova testimoniale, pone l'articolo 848 del vigente codice di procedura penale (2).

32. — *d)* L'elemento subiettivo del reato sta nella scienza che ha l'agente dell'essere l'atto destinato e idoneo a provare un rapporto giuridico e nell' intenzione di sopprimerlo o distruggerlo per far sparire quella prova e trarne un vantaggio coll'esimersi da un' obbligazione cui era tenuto, coll'acquistare un diritto successorio che per l'esistenza dell'atto distrutto o soppresso sarebbe spettato ad altri, col porre un ostacolo alla definizione di un giudizio civile. *In maleficiis magis quam factum voluntas spectanda* (3): l'elemento intenzionale, l'*affectus* è la nota precipua e distributrice dei delitti presso tutte le legislazioni. Paolo non diceva soltanto *qui in rationibus, tabulis* ecc. *quid celaverunt, surripuerunt,* ma faceva precedere questi due verbi dall' inciso *ut verum non appareat,* per dinotare che il *celare* ed il *surripere* dovessero avvenire *veritatis intervertendae ergo* (4), *veri supprimendi gratia, animo occultandi veri* (5). E quando ritiene per soppressore *qui non profert tabulas* vuole che egli abbia operato deliberatamente, *sciens prudensque,* ossia *dolo malo.* Conformemente il Cuiacio nel ricordare l' insegnamento di Pomponio che *qui reposcenti*

(1) MORTARA, Comm. cod. e leggi proc. civ., 2.ª ediz. vol. I, n. 579 e 582, pag. 734 e 738.

(2) MORTARA, op. cit., n. 581, pag. 736 a 738.

(3) In tal senso va intesa la sentenza di Adriano *in maleficiis voluntas spectatur, non exitus* (L. 14, Dig., *Ad legem Corn. de sicariis*, XLVIII, 8, Callistrato).

(4) POTHIER, Pandette giustin., vol. IV.

(5) CUIACIO, Comm. in lib. III, *Respons. Iulii Pauli*, Ad le 16.

non reddit, supprimere et intercipere videtur, soggiunge *sed omnimodo* **supprimendi animum ac consilium exigimus** (1). Occorre dunque il *dolo malo* nello agente, per modo che non si verificherebbe il delitto di falso per soppressione se, ad esempio, la lacerazione di un documento accadesse per superbia o indignazione (2). Dal momento che essenza del falso in genere è l'offesa alla fede pubblica e uno degli estremi del falso è l' immutazione del vero, è inconcepibile il falso per soppressione senza il fine immediato nello agente di tradire la verità, di occultarla in danno altrui. Il codice francese del 1810 ad indicare l'elemento intenzionale adopera l'avverbio *volontariamente* e lo stesso faceva il codice sardo abrogato. Il codice Belga del 1867 adopera le parole *méchamment on frauduleusement.* Il codice toscano diceva *dolosamente.* Tutte queste espressioni non furono riprodotte dal codice vigente, perchè ogni delitto suppone una volontà dolosa, senza la quale non rimarrebbe che un fatto materiale, un fortuito, un' imprudenza o negligenza che non formerebbe materia della legge penale. La volontà dev'essere diretta a commettere il fatto previsto e represso dal codice. È il principio generale dell'art. 45, che in relazione all'essenza del *crimen falsi* e alla sede in cui oggi trovasi la soppressione di titoli, mette in rilievo che l' agente deve aver voluto l'occultamento, la sottrazione, la distruzione, quale mezzo diretto ad occultare la verità racchiusa nel documento soppresso o distrutto. Sicchè il fattore morale del delitto che ne occupa sta nella scienza di sopprimere o distruggere un titolo comprovante un rapporto giuridico con la volontà di occultare il vero e far prevalere il falso.

(1) *Interp. in Iulii Pauli recept. sent.,* lib. IV, tit. VII, n. IV. Vedi pure L. 3, § 6, Dig. *De tabulis exhibendis*, XLIII, 5.

(2) Moscardo, De probat., concl. 590 N. N. de conclus. 960, n. 5 e sent. Rota Fiorentina 24 luglio 1822, affare di Colle c. Valente Marco, vedi Catelacci, Pront. mass. della R. Ruota Crim. di Firenze, ann. 1819 al 1829, voce Falsità, pag. 367.

« Si dice falso per soppressione, avverte il Carrara, e non falso per sottrazione, perchè la sottrazione di un documento non conduce al falso se non in quanto sia fatta col fine di sopprimere il documento. Questo criterio tutto desunto dal fine dello agente è ciò che determina la nozione del falso nella soppressione e nella sottrazione per sopprimere » (1). Conformemente il Supremo Collegio disse che si ha delitto di falso per soppressione se intendimento dello agente è quello di sopprimere la prova di una dichiarazione qualunque in favore o contro chicchessia con possibilità di nocumento, come quando si voglia nascondere il vero o far prevalere il non vero (2). Fu perciò ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 283 chi sottrae quitanze relative a donazioni in contemplazione di matrimonio, quitanze per se stesse di nessun valore effettivo, ma atte a far prova delle donazioni medesime (3); chi sottrae (4) o lacera (5) cambiali; chi invola un testamento olografo (6); chi dalla casa di un defunto sottrae un documento per non apparir debitore (7); chi sottrae alcuni buoni di pagamento (8); il patrocinatore che dal fascicolo dell'avversario sottrae, per distruggerlo, un documento destinato a fornir la prova dell'inesistenza dell'obbligo al pagamento richiesto dal cliente di esso patroci-

---

(1) Op. cit., vol. IV, § 2378. Vedi anche § 2375 in nota, e vol. VII, § 3687 in nota.

(2) Cass. 2 luglio 1902, risol. confl. c. Arena e Uddo, Pres. e rel. Canonico, Giust. pen., VIII, m. 696, col. 1044.

(3) Cit. sent. Cass. 2 luglio 1902, Arena e Uddo.

(4) Cit. sent. Cass. 9 aprile 1906, ric. Gattai; e C. App. Trani 28 aprile 1893, Riv. pen. 1893, 511.

(5) Cass. franc. 3 novembre 1827, SIREY, XXVIII, 1, 179; e cit. sent. Cass. 5 luglio 1894, ric. Sabino.

(6) Cit. sent. Cass. Napoli 10 giugno 1887, Vitale.

(7) Cit. sent. Cass. 12 giugno 1903, Lovolo.

(8) Cit. sent. Cass. 17 maggio 1905, Tolomei.

natore (1); chi strappa una cartolina postale contenente la confessione del ricevimento di certa merce e la distrugge per eliminare una prova che gli è contro (2). « L'unico valore della cartolina, osservò la Corte Suprema, agli occhi di chi se ne impossessò era soltanto negativo, l'annientamento di un effetto giuridico che gli pregiudicava, sottraendone la prova diretta che lo conteneva. Non per armarsi di quel documento egli agì, ma per disarmare l'avversario e per sopprimergli un mezzo di offesa contra di sè. Non ebbe l'idea affermativa *lucri faciendi,* ma quella negativa *damni sibi vitandi*, ciò che non è lo stesso. Trattavasi, dunque, di un danno aquiliano per mezzo di una dolosa mutazione dello stato attuale della verità giuridica nei rapporti del querelante e del querelato, sopprimendosi un documento confessivo di quella verità ed era proprio il caso dell'art. 283 ».

33. — Se il documento rappresenti un valore effettivo ed intrinseco, e taluno lo sottragga coll'intendimento di arricchire, sorge il titolo di furto (3). Certamente anche chi distrugge o nasconde il testamento in cui fu escluso dalla successione, chi lacera il titolo contenente la sua obbligazione, chi sopprime la quitanza di pagamento mira a trarre un profitto illegittimo, ma questo nel furto è immediato, tale cioè, da potersi direttamente ritrarre dal documento sottratto, mentre nel falso per soppressione è mediato, in quanto deriva non dall'uso del documento ma

---

(1) Cass. 23 luglio 1907, risol. conf. tra giudice istruttore Genova e Pret. c. Denegri, Pres. e rel. Fiocca, su conf. requis. P. M. Sansonetti, Giust. pen., XIII, m. 1122, col. 1240.

(2) Cass. 5 aprile 1898, ric. Sardella, rel. Floreno, Giust. pen., IV, 546.

(3) L. 27, 31 e 82 § 3, Dig. *De furtis*, XLVII, 2; — CARRARA, op. cit., vol VII, § 3687 in nota; cit. sent. Cass. 2 luglio 1902, c. Arena e Uddo; e 5 aprile 1898, ric. Sardella; Trib. Supr. di Berlino 3 aprile 1874, Riv. pen. I, 220; NAPODANO, cit. nota, Filangieri, 1882, II, 212; MERKEL, Manuale dell' Holtzendorff, III, 808.

dalla distruzione o soppressione del documento, dall' impossibilità in cui altri è posto di servirsene. Chi sottrae clandestinamente una pergamena di pregio artistico per venderla, un titolo al portatore per metterlo in circolazione, in tanto è reo di furto in quanto mira a far proprio il valore dal documento stesso rappresentato, e, lungi dal nascondere o distruggere il documento, lo mantiene in vita e lo pone in commercio per trarne un profitto immediato. E appunto nel senso di un lucro che possa direttamente e immediatamente ricavarsi dalla cosa sottratta deve intendersi la dicitura « per trarne profitto » dell' art. 402. « È vero, disse il Supremo Collegio, che nel lucro vi si legge da taluni anche talvolta il valore morale di un semplice godimento, ma ciò sino ad un certo punto e sempre come attività effettiva della cosa, per non finire a denaturarsi con elasticità trasmodanti la particolare essenza del reato » (1).

34. — Lo stesso dicasi per l' appropriazione indebita, per la truffa e per la rapina. S' incorrerà in codesti delitti se l' agente abbia avuto l' *animus lucrandi* nel senso esposto. Per contrario, la lacerazione, il nascondimento o il rifiuto a restituire avvenuti *animo occultandi veri* daranno sempre luogo al titolo di falso, essendo indifferente, quando si mira a disconoscere un rapporto giuridico, il modo come il colpevole venne in possesso del documento (2). Chi sostiene che vi è appropriazione indebita quando il colpevole ebbe la consegna del documento (3), e truffa (4) o ra-

(1) Cit. sent. Cass. 5 aprile 1898, ric. Sardella; FACCHINETTI, monogr. cit., col 927; CARRARA, op. cit., § 2378, in nota.

(2) CARRARA, op. cit., vol. IV, § 2381; NAPODANO, nota cit.; FACCHINETTI, studio cit., n. 14; Cass. 16 giugno 1897. ric. Longo ed altri, rel. Gui, Giust. pen., III, m. 648, col 1014; e 5 aprile 1898, ric. Sardella.

(3) CHAUVEAU ed HÉLIE, op. cit., n. 3938 e 3951; COSENTINO, Cod. pen. ann., art. 669.

(4) DALLOZ, Giur. gen., v. *Supp. de titres*, n. 2; e CHAUVEAU ed HÉLIE, op. cit., n. 3951.

pina (1) quando se ne impossessò con artifizio o con violenza alla persona, non solo dimentica il principio che quando un fatto aggredisce due diritti di diversa importanza, la figura delittuosa trae la sua fisonomia dal diritto poziore, ma confonde il fine remoto agognato dal colpevole col suo fine prossimo ed immediato, da cui è determinata la nozione del titolo di reato. Non vale osservare che a nulla monta se il distornamento sia avvenuto mediante distruzione o in qualunque altro modo e che il delitto di appropriazione indebita non può assumere diverso carattere dal solo modo di distornamento. Quando un titolo non ha per se stesso alcun valore intrinseco ma soltanto efficacia probatoria, non è possibile il reato di appropriazione, come non è possibile il furto nel caso che lo stesso titolo sia clandestinamente rapito.

La sottrazione deve riguardare un titolo che già esisteva a prova di un' obbligazione, di un pagamento, di una disposizione, non già un titolo che si è fatto sorgere, solo nel momento o poco prima che fu sottratto, allo scopo di costituirsi una prova del fatto o rapporto giuridico che non esisteva. Imperocchè, in questo secondo caso, l' intenzione dello agente non è diretta ad occultare la verità di un fatto esistente, ma a creare contro verità un atto, a formare il falso documento da cui si vuol trarre un vantaggio; e vi sarà falso documentale a termini dell' articolo 280, ma non falso per soppressione. Un debitore si presenta al creditore, e dandogli ad intendere di essere pronto a pagare, lo induce a scrivere la quitanza, della quale destramente s' impossessa, e s' invola senza versare il danaro: indi in giudizio esibisce la quitanza a prova dell' estinzione del suo debito. La Corte di Cassazione di Firenze decise che alla fattispecie era stato rettamente applicato il titolo di falso documentale, il quale si verifica anche nella scrittura *vera* estorta con inganno (2). Ed il

(1) C. App. Catania.

(2) Cass. Firenze 26 gennaio 1859, Annali, 1859, I, 80.

Carrara approva la decisione, considerando che il falso scritturale si ha allorchè si fa dolosamente sorgere uno scritto che attesta cosa falsa, essendo indifferente la colpevolezza o meno dello scrittore materiale quando il reato si ascrive a chi si servì della mano di un inconscio per dar vita ad un falso documento (1).

Un fatto analogo fu portato innanzi al Tribunale di Siena. Trattavasi di un tale che, essendo debitore di effetti cambiari, dette a credere di avere in pronto le relative somme per estinguerli, e, indotto il creditore a quitanzare i titoli, se li fece consegnare senza pagare. Il Tribunale condannò per il titolo di falso per soppressione; la Corte di Appello di Firenze, invece, per truffa. E il Supremo Collegio dava ragione alla Corte, osservando che il giudicabile non aveva soppresso nè distrutto le cambiali, le quali erangli state affidate dai creduli creditori per essersi da lui dato ad intendere di avere in pronto il danaro per il pagamento. Non potendosi, disse la Cassazione, ritenere il caso della soppressione, nè nel senso filologico nè in quello legale, e riscontrandosi, invece, mediante artifizi dolosi un carpimento di effetti cambiari, la vera figura di reato è la truffa (2).

A noi pare accettabile la decisione del Tribunale. Le cambiali vennero tolte, infatti, dal possesso del creditore all'evidente scopo di far scomparire i titoli che erano stati già rilasciati e costituivano la prova delle obbligazioni cambiarie assunte.

Dal punto di vista, quindi, della scomparsa dolosamente procurata dei titoli vi fu senza dubbio soppressione a sensi dell'art. 283, perchè sopprimere, come dicemmo, è anche carpire, inteso questo vuoi nel senso

---

(1) Op. cit., vol. VII, § 3691, nota 1.

(2) Cass. 22 febbraio 1892, P. M. c. Fineschi, Annali, 74. Conf. Cass. Torino 13 settembre 1887, Corini, Giur. pen., 477.

di togliere con violenza, vuoi nell'altro di farsi dare altrui una cosa con astuzia e con modi illeciti e subdoli, essendo indifferente, ripetesi, il modo come taluno s'impossessi della cosa, quando egli abbia l'intenzione di far sparire un rapporto giuridico. Se nella semplice affermazione mendace del tener pronto il danaro, d'altronde, si volesse riscontrare il raggiro o l'artifizio indispensabile ad integrare il delitto di truffa, è certo che il rifiuto, dopo averne avuta la consegna, a restituire gli effetti cambiari, equivale a disconoscere le obbligazioni in essi racchiuse, a sopprimere la prova di un vincolo obbligatorio, soppressione che, sebbene contenga lesione indiretta della proprietà, offende e manomette direttamente la *fides publica* di quei titoli, parificati dalla legge penale agli atti pubblici, sì che non può non assumere, per la lesione del diritto poziore, la figura più grave dell'art. 283. E tutto ciò, a prescindere dall'altro riflesso che i documenti, non avendo in sè un valore venale, non potevano formare obbietto di truffa. Ma quelle cambiali portavano anche la quitanza di pagamento, e, sotto l'aspetto di un documento liberatorio fatto sorgere dolosamente per attestare un fatto non vero, vi era falso documentale (1).

35. — Se il documento non sia pecuniariamente apprezzabile o non abbia alcuna efficacia probatoria e la sottrazione avvenga per malevolenza o dispetto allo scopo di nuocere a chi lo possiede o di recargli un dolore, vi sarà il delitto di danneggiamento (2). *Interdum evenire Pompo-*

(1) Vi sarebbe furto, invece, nell'ipotesi che il debitore dopo avere pel pagamento numerato e messo sul tavolo presso il creditore biglietti di banca ed averne intascata la ricevuta, prende il mucchio delle carte monetate e fugge. Qui non vi è falso, perchè la quitanza era *vera*, ma vi é furto, perchè il danaro, essendo passato nella sfera patrimoniale del creditore appena posto sul tavolo, vi è *contrectatio rei alienae animo lucrandi*. (Carrara, op. vol. e nota cit.).

(2) Carrara, op. cit., VII, § 3687 in nota, e IV, § 2375 in nota; Olivieri, monog. cit., n. 18, pag. 337.

nius eleganter ait, ut quis tabulas delendo furti non teneatur, sed tantum damni iniuriae, utputa, si non animo furti faciendi, sed tantum damni dandi delevit (1).

36. — Quando vi sia la volontà non di distruggere o sottrare il documento, ma soltanto di leggerlo e si apra il piego che lo contenga con lacerazione della busta, vi sarà il delitto dell'art. 159 c. p. e non dell'art. 283 (2).

37. — Nel caso di soppressione di documento probatorio da parte di chi creda di aver diritto a sopprimerlo o lo ritenga falso in proprio danno, sorge il titolo di ragion fattasi (3), semprechè, naturalmente, vi concorra l'estremo della violenza personale, o della violenza reale, intesa questa nel senso, recentemente dato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di vera e propria coercizione sulla cosa, tale da trasformarla ed alterarla in contrasto con la sua ordinaria e normale destinazione; di forza fisica e materiale che rechi deterioramento alla cosa in modo da modificarne o alterarne la funzione. Così fu deciso che commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona chi strappi una cambiale dalle mani del suo creditore per conseguire una pretesa compensazione (4). Evidentemente qui vi era violenza alla persona, perchè il documento venne tolto dalle mani del creditore e il colpevole si determinò a strapparlo per conseguire la compensazione dei debiti reciproci che egli pretendeva e gli veniva contrastata.

Violenza reale vi è se il documento venga distrutto:

---

(1) L. 41, § 1, Dig., *Ad legem Aquiliam*, IX, 2, ULPIANO.

(2) Trib. Palermo 24 luglio 1902 c. Merlo, est. Terrana, Cass. Un., XIII, 1402.

(3) OLIVIERI, op., n. e pag. cit.

(4) Cass. 1 marzo 1893, risol. conf. c. Lubrano, Pres. e rel. Ghiglieri, P. M. Fiocca, Cass. Un., V, 13.

e la distruzione dell'atto che, quantunque vero, avea cessato dall'attestare la verità per essere stato pagato il debito senza ritirare il titolo o farsi rilasciare quitanza, non può costituire falso, perchè diretta a far prevalere la verità e non ad occultarla, ma è certamente esercizio arbitrario con violenza sulla cosa, non essendo lecito a chicchessia, per esercitare un preteso diritto, di sostituire il proprio arbitrio all'autorità della legge, quando si può ricorrere alle vie legali, e tanto meno di compiere atti di distruzione per farlo valere. Se, per contrario, il titolo probatorio che ritenevasi falso a proprio danno o avea cessato dall'attestare il vero per essere stato estinto il debito, sia sottratto clandestinamente o con artificii atti ad ingannare, non vi sarà nè falso per soppressione, nè esercizio arbitrario. Non falso, perchè l'agente mira a far trionfare il vero, anzichè ad occultarlo (1); non esercizio arbitrario, perchè manca l'elemento essenziale e caratteristico di questo reato, la violenza reale (2) o personale. Soltanto, in questa ipotesi di sottrazione clandestina o fraudolenta, rimarrà salva la sanzione per violazione di domicilio, se per impossessarsi del titolo il colpevole si sarà introdotto arbitrariamente, clandestinamente o con inganno nell'abitazione altrui o nelle appartenenze di essa. Il Carrara ritenne

---

(1) Civoli, op. cit., pag. 131.

(2) La Corte Suprema decise, infatti, che l'artificio adoperato per impossessarsi della cosa, oggetto del preteso diritto, non costituisce la violenza reale richiesta come estremo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anzi è la negazione di essa. (Decis. 27 agosto 1895, ric. Colonna, rel. De Gennaro, concl. conf. P. M. Felici, Giust. pen., I, 1890). Vi sarebbe, invece, esercizio arbitrario, anche nella ipotesi di sottrazione con artifizii e raggiri dolosi, se si dovesse o volesse accettare della violenza sulle cose la nozione, data dall' antica giurisprudenza e strenuamente sostenuta dall' illustre consigliere Fiocca, di semplice fatto materiale per il quale chi pretende di esercitare un diritto s'impossessa di propria autorità della cosa che avrebbe dovuto farsi consegnare dal magistrato: *vis et est tunc, quoties quis, quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit.* (L. 13, Dig. *Quod metus causa gestum erit*, IV, 2; Callistrato).

che la soppressione di documenti non potesse mai dar luogo al titolo di *ragion fattasi*, perchè, egli scrive, « la configurazione del diritto opinato può trovar luogo anche nel falso per contraffazione; e nell'uno e nell'altro caso la questione non cade più sulla natura del falso, ma sugli effetti della concorrenza dei due titoli, la quale vuol esser risoluta con la teorica della prevalenza » (1). Ma questo insegnamento, che poteva dirsi esatto in cospetto del codice toscano, il quale nella stessa disposizione (art. 243) contemplava le diverse figure di falso documentale, fra cui quella per soppressione, e negli articoli successivi 247 e 248 prevedeva il caso della falsità commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, non può seguirsi di fronte al vigente codice, che si occupa del falso per soppressione in un articolo separato e distinto dalle altre ipotesi di falso documentale, mentre prevede il fatto di chi commette la falsità per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri nell'art. 282, che è posto dopo gli articoli che trattano del falso pubblico e privato (art. 275 a 280) e prima dell'articolo che reprime il falso per soppressione. Il che mette in evidenza la inapplicabilità dell'art. 282 alle figure delittuose dell'art. 283. La singolare fattispecie, quindi, che il Carrara dice essergli si presentata nella pratica, di colui che aveva soppresso un documento falsificato dal padre defunto (2), poteva, solo rimpetto al codice toscano, far dubitare se la riconosciuta falsità del documento soppresso portasse alla diminuente del falso commesso per provare cosa vera o eliminasse ogni imputazione, ma in cospetto della vigente legge il dubbio scompare, dovendosi senz'altro concludere, quando la soppressione consista nel sottrarre *clam aut fraude*, per la completa scriminazione del fatto, avuto riguardo alla mancanza non pure del dolo ma del danno pubblico o

---

(1) Carrara, op. cit., vol. IV, § 2380.

(2) Op. cit., vol. VII, § 3699, nota seconda.

privato. Avvertasi, però, che per potere la soppressione di un titolo, quando sia accompagnata da violenza reale o personale, costituire esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che il diritto che pretendesi esercitare si riferisca al titolo o documento come cosa, per modo che si sarebbe potuto, ove si fosse creduto far uso delle vie legali, ricorrere al magistrato per averla. Dev' essere, in altri termini, controverso il diritto *a possedere* l'atto, nel senso che il soppressore creda e pretenda che il documento non debba essere custodito da chi lo detiene, o debba essere restituito per essere stata estinta la relativa obbligazione, o debba essere rilasciato perchè falso.

Che se la soppressione avvenga per essersi riconosciuto lesivo dei proprii interessi il contenuto dello scritto, legittimamente posseduto da colui al quale era stato rilasciato o da un terzo che ne era depositario, vi sarà sempre il delitto dell'art. 283, perchè in questa ipotesi il soppressore vuole far sparire il documento per sottrarsi all' adempimento degli obblighi assunti, e non già riavere il documento che ritenga illegittimamente posseduto da altri. Un proprietario, dopo avere conchiuso con un muratore un contratto per lavori di fabbrica, fissando i prezzi della mano d'opera per tutte le diverse specie di lavoro occorrente alla costruzione e stabilendo pure una penale a carico di chi fosse venuto meno ai patti, si recò due giorni dopo ad un terzo, presso cui la relativa scrittura, letta e firmata, si era depositata con espresso divieto di darla ad alcuno di loro se non si fosse redatto altro originale, e dandogli a credere che il muratore trovavasi in una bottega vicina, ove si sarebbe redatto l'altro originale, riuscì ad averla, e non ostante le minacce di querela, non volle più restituirla pretendendo che il muratore dovesse diminuire i prezzi convenuti, i quali, secondo lui, erano superiori a quelli che si facevano dagli altri muratori in paese.

Il Tribunale di Aquila con sentenza 14 ottobre 1905, invertita la rubrica d'imputazione, dichiarò quel proprie-

tario colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ma su appello del procuratore generale, la Corte giustamente, in riparazione dell' appellata sentenza, ritenne l'originaria imputazione di soppressione di titolo a sensi degli art. 383 e 380 cod. pen., rilevando che, a parte il difetto dell'estremo della violenza sulla cosa, dal momento che il terzo avea per inganno tesogli consegnata la scrittura, mancava assolutamente la condizione del diritto che il proprietario intendeva far valere sul titolo, perchè egli non pretendeva di aver diritto a riaverla, non vi avrebbe potuto pretendere una volta che vi avea rinunciato col consentirne il deposito presso il terzo, non avrebbe avuto bisogno di ricorrere al magistrato per riaverlo, perchè non era la scrittura che gl'interessava di far scomparire, ma il contenuto di essa, ritenendolo a lui pregiudizievole (1).

38. — La soppressione o la distruzione con la volontà di violare un pubblico deposito costituisce il delitto dell' art. 202. Così incorre in questo reato chi strappa dalle mani di un ufficiale giudiziario cambiali che dovevano essere protestate; chi sottrae un documento dagli atti processuali esistenti nell' ufficio d'istruzione o nella cancelleria di un ufficio giudiziario; chi sopprime dall'ufficio di posta, ove sia stato consegnata per spedirla, una corrispondenza contenente atti probatori; chi trafuga da una biblioteca, atti e documenti, che racchiudano enunciazioni e contestazioni di tal natura da stabilire un rapporto giuridico di obbligazione o liberazione; chi sottrae ad un pubblico liquidatore, cui li abbia dati il giudice istruttore, conti di amministrazione. La soppressione per far disperdere le tracce di un reato, del quale il documento fornisca la prova, costituisce il delitto dell' art. 225. Ccsì è reo di favoreggiamento chi per occultare la prova della falsificazione di un documento,

---

(1) Cit. sent. 16 dicembre 1905, Mucciante.

commessa da un amico, sopprima il documento falso. Bene inteso, però, che il documento formante prova del reato non si trovi custodito in un pubblico ufficio o presso pubblico ufficiale per ragione di tale sua qualità, altrimenti si avrà il delitto dell'art. 202, per il motivo che il fatto, pur contenendo offesa all'amministrazione della giustizia, assume un carattere speciale dalla manomissione della garentia che sorge dal pubblico ufficio nel quale gli atti son custoditi.

39. È insindacabile poi la convinzione del magistrato di merito sul se l'agente nel sopprimere o distruggere un documento abbia avuto l'intenzione di lucrare, di danneggiare, di farsi ragione da sè, di violare un pubblico deposito piuttosto che quella di disperdere la prova di un fatto che gli era contro (1).

40. — Ma sotto quale sanzione cade chi per distruggere una prova contro di sè sopprime o distrugge un atto depositato in pubblico ufficio? In questa ipotesi con un fatto unico si violano due disposizioni di legge (art. 283 e 202), e per l'art. 78 cod. pen. il colpevole va punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave. Dovranno di conseguenza applicarsi le sanzioni degli articoli 275 e 278, a seconda che l'agente sia un pubblico ufficiale o un privato cittadino, e la soppressione o distruzione riguardi un atto pubblico: dovrà applicarsi la pena dell'articolo 202 se la soppressione o distruzione concerna una scrittura privata. Che se la sottrazione o soppressione non possa recare alcun nocumento pubblico o privato, come quando rifletta mandati originali, già esauriti nella loro potenzialità economica, è applicabile l'art. 202 (2).

---

(1) Cass. 23 aprile 1901, ric. Ruggiero, rel. Fiocca, Giust. pen., XII, 891.

(2) Cass. 18 aprile 1901, ric. Belloni, rel. Bruni, Giust. pen., VII, n. 386, col. 735.

41. — Per identità di ragioni se la soppressione concerna l'atto contenuto in una corrispondenza epistolare o telegrafica e il soppressore sia un privato, sarà applicabile non l'art. 160 ma il 283 per le più gravi pene che questo commina, mentre, nel caso che l'autore della soppressione sia addetto al servizio delle poste e dei telegrafi e il documento riguardi una scrittura privata, deve applicarsi l'ultimo capoverso dell'articolo 162 anzichè l'articolo 280 codice penale (1).

42. — Poichè l'obbiettivo giuridico di questa forma speciale di falso sta nella violazione del diritto probatorio, solo nel momento in cui questa violazione si compie, il reato è perfetto. Onde il delitto è consumato quand'anche il colpevole non abbia conseguito lo scopo ultimo prefissosi. Non si dee confondere il motivo per cui l'agente fu determinato a commettere il fatto con il suo fine criminoso. Il fine remoto propostosi dal colpevole, quello cioè della locupletazione a danno altrui e che ordinariamente costituisce lo scopo finale di tutte le falsità documentali, è assolutamente estraneo alla consumazione del delitto, ma questo non è completo senza il compimento dell'atto con cui si annienta la prova documentale. Tutto ciò che avviene prima ed è diretto a raggiungere lo scopo criminoso rimane nei limiti del tentativo, perfetto o imperfetto. Suppongasi che, per distruggere una obbligazione, taluno getti sulla brace nel caminetto il relativo titolo violentemente tolto al creditore, il quale prontamente lo riprende alquanto arrossito dall'azione del fuoco e negli orli bruciato ma con lo scritto ancora integro; o che il debitore, profittando del momentaneo allontanamento del creditore, versi dell'inchiostro sul titolo poco prima rilasciatogli e si dilegui, sicuro di aver raggiunto il suo scopo, allorchè un cameriere che, spiando, avea visto l'azione dell'infedele debitore, ac-

(1) Civoli, op. cit., n. 35, pag. 130 a 131.

corre e con carta sugante toglie gran parte dell' inchiostro in modo da far ricomparire lo scritto; o che il debitore s' impossessi del documento, e, mentre si accinge a cancellarlo o gettarlo nella stufa o ad ingoiarlo, venga impedito di menare ad effetto il suo intento criminoso. Evidentemente nelle prime due ipotesi vi è delitto mancato, perchè l' agente avea compiuto tutto ciò che era necessario alla consumazione del delitto, ma questo non avvenne per circostanze indipendenti dalla sua volontà, laddove nelle altre ipotesi rimanevagli qualche altro atto da compiere per la consumazione del delitto, atto che non potette aver luogo per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La soppressione o la distruzione di un atto è un reato, non formale come la minaccia, l' ingiuria che si consuma in unico momento e indipendentemente dal successo cui l'azione era diretta, ma ha bisogno di molti atti idonei per consumarsi, essendo l'azione preceduta da consiglio meditato (1), e di un effetto esterno, l'annientamento, cioè, del titolo e della prova del rapporto giuridico che vi si racchiude. Di qui la possibilità del tentativo. Sino a quando l'efficacia probatoria, la prova provata del documento esiste non può parlarsi di reato consumato, il quale, perciò, concorrendo gli altri estremi del dolo e del danno anche potenziale, si ha con l' atto materiale del sopprimere o distruggere, nel senso che si siano mediante la sottrazione, il rifiuto, il nascondimento, l' incendio od altro atto qualsiasi di distruzione fatte scomparire le tracce del documento in guisa da rendere impossibile o difficile la ricerca del vero racchiusa in esso, del rapporto giuridico, cioè, che vi si era fatto constare.

Nè importa che alla prova scritta del rapporto giuridico contenuto nell'atto soppresso si possa sopperire con altri mezzi probatorii meno sicuri. *Nihil videtur interesse, si*

---

(1) Cass. 4-25 novembre 1903, ric. Begliuomini, rel. Bruni, Cass. Un., XV, 446.

sint et aliae probationes solutae pecuniae (1). « Il fatto delittuoso è un ente a sè misurato dall'effetto immediato e diretto che produce di sua natura, e non mai dalle contingenze eventuali non contemplate dalla legge ed estranee all'imputato » (2).

43. — Nessuna difficoltà, dunque, in ordine al momento consumativo del delitto, quando trattisi di un'azione con cui si è fatta assolutamente scomparire l'esistenza materiale e con essa l'entità giuridica del documento.

É controverso, invece, se debbasi ritenere consumato o soltanto tentato il delitto nel caso che il documento sia stato lacerato in modo da potere essere ricomposto con la riunione di tutti i frammenti e permettere la lettura di ciò che vi era scritto. La Cassazione di Torino, dimostrato che la distruzione di documenti di cui nell'art. 669 non era che una forma di falso, decise che quella lacerazione è una effettiva distruzione del rapporto giuridico del documento e che il delitto deve perciò ritenersi perfetto. « Non è da guardare, disse quel Supremo Collegio, alla carta riattaccata, ma al contenuto, al vincolo giuridico già spezzato ed infranto, in quanto rimane soggetto agli assalti ed impugnazioni di quanti vi abbiano interesse a disconoscerlo e ripudiarlo. Non con le appiccature di carta gommata si rierge il titolo, gli s'imprime la sua prima integrità, gli si ridona la sua entità giuridica, ma fa mestieri che i paciscenti v'interpongano il loro consenso, riconoscano l'atto tuttora sussistente come certo giuridico, come attestante la convenzione da essi posta in essere con lo stesso. Nell'atto pubblico, a differenza del privato, sarà, se vuolsi, più agevole reintegrare il vincolo giuridico, quando vi avanzano i pezzi dell'atto lacerato, eloquente

(1) L. 27, § 2, Dig., *De Furtis*, XLVII, 2; Ulpiano.

(2) Cit. sent. Cass. 5 aprile 1898, ric. Sardella. Conf. cit. sent. Cass. 18 novembre 1895, ric. Pinna.

principio di prova scritta, e vi sono l'ufficiale pubblico e i testimoni istrumentali, per guisa che, se non pentito lo stesso delinquente, se non annuenti le altre parti, sarà possibile ottenere il giudicato. E ciò dimostra sempre più che se non v'interviene o il giudicato o il consenso delle parti, confermante che l'atto abbenchè lacerato e riattaccato vi abbia tuttavia la forza probante e la sua esecuzione, l'atto non è reintegrato, non è rimesso nella sua primitiva entità e potestà giuridica; e se di ciò ha duopo, segue a rigor di logica e di giure, che la lacerazione l'avea già distrutto, ossia che la lacerazione è distruzione (1). Di opposto avviso fu la Regia Ruota criminale di Firenze, la quale giudicò che si è in termini di lacerazione e dispersione attentata allorchè, per quanto lacerato, il documento si può leggere in tutta la sua estensione mediante la riunione dei pezzi (2). E la Cassazione Unica, in materia analoga, decise che ben fu ritenuto colpevole di tentata distruzione di documenti custoditi presso un pubblico ufficiale il debitore che dalle mani dell'ufficiale giudiziario avea strappato dei titoli cambiarii e glieli avea restituiti in pezzi (3).

44. — A noi sembra più accettabile l'avviso della Corte Suprema di Torino. Ridotto in pezzi il documento, non costituisce più un titolo nelle mani del creditore, in quanto la lacerazione porta con sè la presunzione di pagamento e i frammenti del foglio non servono al creditore che di principio di prova per iscritto per essere ammesso a provare che il documento fu ridotto in quello stato per fatto illecito e colpevole del debitore o di un terzo senza che vi fosse stata l'effettiva e reale estinzione

(1) Cit. sent. Cass. Torino 28 marzo 1883, ric. Pallavicino; e 30 luglio 1883, ric. Preti.

(2) Cit. decisione 24 luglio 1822, affare Di Colle c. Valente Marchi.

(3) Sent. 1. luglio 1891, ric. Altobelli, est. Onnis, Cass. Un., III, 162. Conformemente avea deciso il Tribunale di Napoli (sent. 19 dicembre 1890) e la Corte di Appello (sent. 17 aprile 1891).

del debito. Alla prova provata che il documento avea quando trovavasi nella sua interezza viene a sostituirsi un semplice principio di prova, che naturalmente ha bisogno di altro sussidio di prove perchè si riesca a dimostrare che l'obbligazione continuava a sussistere. Cosicchè per la lacerazione il creditore è messo nella difficoltà, se non nell'impossibilità, che pur non è rara, di fornire la prova del suo credito, e questa difficoltà, che rende problematico ed incerto quel che prima era positivo e certo, rende perfetto il falso per soppressione, per la cui esistenza, ove concorrano gli altri requisiti, basta il danno potenziale, il quale si ha nella perduta prova scritturale, nel pericolo che corre il creditore di non poter combattere la presunzione fatta sorgere dalla lacerazione, dell'avvenuto pagamento. Se non può disconoscersi che il documento lacerato non conserva più l'efficacia giuridica di quando era perfetto e regolare, devesi senz'altro convenire che il delitto è consumato anche se il contenuto del foglio lacerato possa leggersi in tutta la sua estensione. Imperocchè per determinare il momento consumativo del falso per lacerazione devesi tener presente non la maggiore o minore quantità di frammenti in cui il titolo fu ridotto, la possibilità o meno di leggerne il contenuto, ma se il titolo lacerato abbia la stessa efficacia probatoria del titolo integro, se l'atto continui, dopo la lacerazione, a produrre gli effetti cui era destinato quando venne creato il rapporto giuridico che si volle in esso racchiudere. Giuridicamente dunque la lacerazione, anche se i vari pezzi possano ricongiungersi e far leggere il contenuto dello scritto, è distruzione. Ma, oltre che giuridica, la distruzione è pure materiale, giacchè non si può non ritenere come materialmente distrutto un titolo lacerato, non essendo necessario per la distruzione che siano scomparsi tutti i frammenti; anzi di ciò che è distrutto rimane vestigio, non potendosi confondere il distruggere con l'annientare o con l'an-

nullare, e la presentazione dei frammenti non può avere l'effetto di cancellare il reato.

45. — Consumato il delitto mediante l'atto del sopprimere o del distruggere non vale, ad eliminarlo, che il colpevole abbia consentito alla stipula di altro contratto o al rilascio di altro titolo, o che, sottoposto a procedimento penale, produca intero durante il periodo istruttorio o il giudizio quel documento che ritenevasi soppresso (1). Il rilascio di un nuovo titolo, anzi, e la esibizione tardiva di quello che tenevasi nascosto e non si volle a tempo debito presentare sono una prova maggiore della responsabilità dell'imputato od accusato, trattandosi di fatti avvenuti per timore di una condanna e non per tempestiva resipiscenza. Tanto meno il reato scompare per la esibizione del titolo dopo la condanna, essendo del tutto inutile l'esibizione posteriore alla condanna. Se un testamento olografo, ad esempio, non ostante le reiterate richieste, si tenne sempre nascosto sino ad indurre gl'interessati a querelarsene, indarno si cercherà sostenere posteriormente alla querela la insussistenza del reato per mancanza di danno a seguito della esibizione del titolo. Si disse che l'atto materiale dell'occultazione non può considerarsi quale momento consumativo, ma uno dei primi atti esecutivi del delitto, che si compie al verificarsi della possibilità o della certezza del pregiudizio, e che, sino a quando il testamento rimane occulto, riesce possibile a coloro che ne vogliano la soppressione distrarre gli assegnamenti ereditari di altrui spettanza, laddove, cessata la soppressione, quella possibilità viene a sparire (2).

---

(1) Puccioni, op. cit., pag. 105; e cit. sent. C. App. Aquila 16 dicembre 1905, app. Mucciante.

(2) C. App. Firenze 8 luglio 1901; decisione che fu cassata dalla Suprema Corte con sentenza 13 gennaio 1902, Giust. pen., VIII, 374.

L'errore di questo ragionamento è evidente. La possibilità del danno devesi guardare nel tempo in cui si verifica il nascondimento o il rifiuto, e senza dubbio è possibile il danno per tutto il tempo che il testamento si tiene occulto, perchè, sino a quando non è prodotto, l'istituito non è in grado di far valere i propri diritti, mentre chi lo tiene nascosto o non vuole esibirlo viene ad acquistare o fa acquistare indebitamente ad altri i diritti successori ed il conseguente esercizio di essi. Il delitto si perfeziona col rifiuto opposto al richiedente, coll'occultamento, col togliere l'atto alla libera disponibilità di chi vi ha diritto; e l'esistenza di codesti fatti non viene esclusa nè si annulla per la successiva consegna del titolo durante il procedimento o il giudizio (1).

46. — Le pene sono quelle stabilite negli articoli 275, 278, 279 e 280 secondo le distinzioni in essi contenute. Il Progetto dell' 82, nel riportarsi alle pene stabilite per le falsità, le diminuiva di un grado. Ma col Progetto 1887 si ritornò al sistema del Progetto Senatorio (art. 308 che la Commissione del 1876 lasciò invariato) essendosi osservato che il fatto può essere ugualmente e talvolta anche più pregiudizievole della stessa falsità, come si comprende di leggieri paragonando la contraffazione di un titolo creditorio con la soppressione di una quietanza (2). Le sanzioni, dunque, identiche a quelle del falso per contraffazione o alterazione, variano a seconda della qualità del colpevole, della natura dell'atto e della modalità del falso. Il pubblico ufficiale che sopprime o distrugge un atto pubblico è punito con la reclusione da cinque a dodici anni, e, se l'atto pubblico faccia fede sino a querela di falso, con la reclusione da otto a quindici anni. Le stesse pene sono rispettivamente applicabili se trattisi di soppressione

---

(1) Cit. sent. Cass. 12 giugno 1903, ric. Lovolo.

(2) Relaz. minist. sul Progetto 1887, n. CXX, pag. 190.

o distruzione di copie autentiche di atti pubblici, quando a norma di legge, tengano luogo dell'originale mancante. Il privato è punito con la reclusione da tre a dieci anni se l'atto distrutto o soppresso sia un atto pubblico; da cinque a dieci anni, se l'atto pubblico faccia fede sino a querela di falso: e, rispettivamente, qualora l'atto sia una copia che tenga luogo dell'originale mancante, con la reclusione da uno a cinque e da tre a cinque anni. Se la soppressione o distruzione riguardi un atto pubblico attestante l'identità dello stato della propria o dell'altrui persona, la pena è da tre mesi ad un anno di reclusione; se un atto dello stato civile o dell'autorità giudiziaria, da nove a trenta mesi di reclusione; e se titoli di commercio in cui sia indicata l'identità della propria o dell'altrui persona, da tre mesi ad un anno di reclusione. Nel caso, infine, che la soppressione o la distruzione concerna scritture private, la pena è da uno a tre anni di reclusione.

47. — L'identità di pena contro chi sopprime e contro chi altera un documento toglie, secondo il Civoli, ogni importanza pratica alla precisa determinazione delle note che distinguono l'alterazione dalla soppressione quando questa consista nella cancellazione di una o più parole dell'atto (1). Ma l'importanza e utilità della linea di distinzione delle due ipotesi delittuose si rende manifesta qualora il colpevole abbia compiuta la cancellazione per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri. In tal caso non vi sarà reato o si farà soltanto luogo ad una diminuzione di pena a seconda che la cancellazione costituisca soppressione o alterazione della scrittura. La distruzione, infatti, per *cancellazione* di un atto vero che avea cessato dall'attestare la verità, non costituisce reato per il motivo che l'agente mira a far prevalere, e non ad occultare, il vero, mentre l'alterazione per cancellazione è

(1) Op. cit., pag. 132.

sempre incriminabile, e, soltanto, il fine dello agente, che non è ingiusto, essendo diretto ad evitare un danno e non a cagionarlo, rende minore l'imputabilità e assai meno grave la pena del falso documentale.

48. — Il codice sardo del 59, sulle orme del codice francese (art. 409) contemplava come una forma di appropriazione indebita il fatto di chi trafugava qualche titolo, documento o altro scritto dopo averlo prodotto in una controversia giudiziaria (art. 633).

Veramente i caratteri dell'appropriazione indebita non si riscontravano nel fatto ipotizzato nel surricordato articolo, perchè, come notarono gl' illustri autori della Teoria (1), la legge in detto articolo non prevedeva il *distornamento*, ma la sottrazione, nè richiedeva che il documento fosse sottratto dal depositario, ma dalla *parte*, e conseguentemente non appropriazione indebita nè violazione di deposito, ma sottrazione di documento provvisoriamente comune fra i contendenti.

Comunque, quel trafugamento, può rimpetto al codice vigente costituire falso per soppressione o altro reato? Si avverta, innanzi tutto, che noi non intendiamo prospettare il caso di un documento che si trovi nelle forme di legge depositato in cancelleria e che venga all'insaputa del cancelliere sottratto dal fascicolo degli atti, perchè qui evidentemente vi sarebbe violazione di pubblico deposito, in quanto la sottrazione riguarderebbe un documento custodito da pubblico ufficiale per ragione della sua qualità, e tornerebbe applicabile l'articolo 202 c. p. La specie invece che forma obietto del nostro esame è di chi, dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria un atto originale, lo tolga dalla produzione già ritirata e si rifiuti a ripresentarlo nell'ulteriore corso del giudizio.

Ora a noi pare che tal fatto non costituisca reato.

---

(1) Op. cit., n. 3573.

Di vero, non è lecito, tranne i casi espressamente stabiliti dalla legge (1), chiedere all'avversario in lite l'esibizione di un documento che sia esclusivamente proprio di lui (2): *nemo tenetur edere contra se; non sunt sumenda arma de domo rei.* Nè questi principii, di ragione naturale accolti dalle moderne legislazioni perdono il loro valore solo perchè il possessore del documento, anzichè limitarsi a farne soltanto cenno nella causa senza produrlo, lo esibisca e poi nell'ulteriore corso del giudizio, dopo una sentenza interlocutoria, ad esempio, o in appello, lo tolga dal proprio fascicolo e non voglia più esibirlo. L'occultamento del titolo o il rifiuto a produrlo potrà indurre il magistrato, innanzi a cui pende la controversia, ad accogliere o no la dimanda, a far buon viso o no al proposto gravame in base ai soli atti prodotti, ma non può costituire alcun reato, giacchè non è punibile *qui suo iure utitur,* chi si difende senza ledere il diritto altrui col tenere nascosto o col sopprimere il documento che avea prima prodotto, e che poscia, *re melius perpensa,* stimò contrario ai propri interessi. Si comprende il reato nella soppressione di un atto che, sebbene posseduto da una delle parti, sia proprio dell'altra che ne chiede la produzione o comune ad entrambe, dappoichè chi nasconde tale documento mira a far sparire ciò che altri ha diritto a far rimanere in vita; ma non può sorgere alcuna responsabilità penale per chi neppure con l'*actio de edendo o ad exhibendum* può essere astretto ad esibire il titolo.

---

(1) Articoli 27 e 28 cod. comm.

(2) Ognuno dei contendenti è, di regola, libero di produrre quei documenti di propria spettanza che ritenga influenti al proprio assunto. Solo quando il documento sia proprio di chi lo richiede o comune alle parti, può essere obbligato il detentore ad esibirlo in giudizio; come ne danno esempi gli articoli 399 cod. civ. e 287 cod. proc. civ. Vedi, fra gli altri scrittori, Mortara, op. cit., vol. III, tit. IV, cap. I, § 476; Mattirolo, vol. III, n. 495 e 496, pag. 402 a 405; Ricci, vol. I, n. 358; Borsari, vol. I, art. 167, n. 2, pag. 279.

Tanto meno poi potrebbe esservi reato se il trafugamento riguardi un titolo o un documento che non è un originale. L'art. 633 comprendeva qualsiasi titolo, documento o scritto, e sarebbe strano che per il codice vigente si dovesse, ad esempio, punire l'appellato che per far rigettare senza esame l'appello prodotto dal suo avversario togliesse dal suo fascicolo i verbali di prova testimoniale già prodotti in prima istanza. A ragione, quindi, non fu riprodotto nel codice vigente l'art. 633 del codice abolito, tanto più che il fatto ivi previsto non era dalla scuola considerato vero e proprio reato, anche perchè la pronunzia della pena, attribuita allo stesso magistrato investito della controversia cui il documento si riferiva, aveva carattere più di sanzione disciplinare che di vera repressione penale (1).

(1) Conforme PESSINA, op. cit., vol. II, § 145, pag. 285.

PREZZO: L. 1,50